

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 3 agosto 2026

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2026, n. 138.

Revisione del sistema degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera a), della legge 27 ottobre 2023, n. 160. (26G00156) Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 luglio 2026.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 26 marzo al 3 aprile 2026 nel territorio della Provincia di Ascoli Piceno e del Comune di Amandola in Provincia di Fermo. (26A03904). Pag. 14

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste**

DECRETO 24 giugno 2026.

Fondo Alimentare 2026 e 2027. Individuazione dei beneficiari del contributo economico previsto dall'articolo 1, commi 5 e 6 della legge 30 dicembre 2025 n. 199. Definizione dei termini e delle modalità di erogazione delle risorse. (26A03853). Pag. 15

DECRETO 23 luglio 2026.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche verificatesi nei territori della Regione Molise dal 30 marzo al 4 aprile 2026. (26A03812). Pag. 20



**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 24 luglio 2026.

Determinazione dei corrispettivi dovuti per gli interventi di ricerca, soccorso o salvataggio effettuati dal Corpo della guardia di finanza. (26A03906) *Pag.* 21

**Ministero dell'istruzione
e del merito**

DECRETO 7 luglio 2026.

Proroga del termine di aggiudicazione definitiva degli interventi di adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antisismica - Piani 2023-2025. (26A03875) *Pag.* 26

DECRETO 7 luglio 2026.

Proroga del termine di rendicontazione degli interventi di ripristino delle condizioni di agibilità degli edifici scolastici mediante utilizzo risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. (26A03876) *Pag.* 28

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 20 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Quadrifoglio società cooperativa» in Arezzo e nomina del commissario liquidatore. (26A03835) *Pag.* 30

DECRETO 20 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Leone società cooperativa in liquidazione» in Soragna e nomina del commissario liquidatore. (26A03836) *Pag.* 31

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 27 luglio 2026.

Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il concorso del Servizio nazionale della protezione civile alle attività di soccorso e assistenza alla popolazione interessata degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio a ovest di Caracas nella Repubblica Bolivariana del Venezuela il 24 giugno 2026. (Ordinanza n. 1204). (26A03905) *Pag.* 32

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

DECRETO 19 marzo 2026.

Disciplina del Sistema IT-Wallet e dei relativi servizi ai sensi dell'articolo 64-quater, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (26A03804) *Pag.* 35

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base *Lactobacillus* LB* (corpi microbici inattivati e liofilizzati), «Lacteol». (26A03792) *Pag.* 39

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di alteplase, «Actilyse». (26A03793) *Pag.* 40

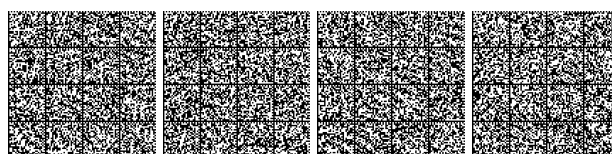
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ramipril e bisoprololo fumarato, «Rabiosop». (26A03794) *Pag.* 40

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ibuprofene, «Binofenkid». (26A03795) *Pag.* 41

Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco». (26A03824) *Pag.* 41

Agenzia per la cybersicurezza nazionale

Categorie di rilevanza, processo, modalità e criteri per l'elencazione, caratterizzazione e categorizzazione delle attività e dei servizi di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138. (26A03813) *Pag.* 42



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2026, n. 138.

Revisione del sistema degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera a), della legge 27 ottobre 2023, n. 160.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante «Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche» e, in particolare, gli articoli 2, 3, 4 e 5;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune» e, in particolare, l'articolo 5;

Visto il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante «Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2026;

Vista l'intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, resa in data 30 aprile 2026;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2026;

Sulla proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, dell'ambiente e della sicurezza energetica, per gli affari regionali e le autonomie, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e per le disabilità;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

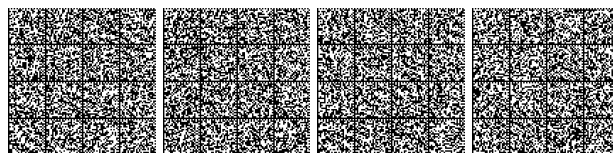
Finalità e ambito di applicazione

1. Al fine di realizzare un sistema degli incentivi alle imprese organico ed efficace, anche attraverso una delimitazione del numero degli incentivi offerti, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera a), della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il presente decreto detta disposizioni per la razionalizzazione dell'offerta degli incentivi adottati dalle amministrazioni responsabili centrali, concentrando l'intervento pubblico sugli incentivi che, alla luce della ricognizione e della sistematizzazione operate sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dalla medesima legge n. 160 del 2023, per le caratteristiche riscontrate, risultano strumenti idonei per la copertura di particolari ambiti e finalità di intervento, con particolare riferimento a quelli individuati dall'articolo 4 della predetta legge n. 160 del 2023.

2. La razionalizzazione è operata, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 4 della legge n. 160 del 2023, anche attraverso abrogazioni o modifiche della disciplina legislativa di riferimento, volte ad attrarre incentivi esistenti in quelli selezionati ai sensi del comma 1, anche ridefinendo le linee di azione di questi ultimi, ovvero ad operare il coordinamento eventualmente necessario.

3. La revisione di cui al presente decreto è articolata secondo gli ambiti di competenza di ciascuna amministrazione responsabile centrale e può essere progressivamente integrata, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 160 del 2023.

4. Il presente decreto non si applica agli incentivi in favore dei settori agricolo e forestale nonché della pesca e dell'acquacoltura.



Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «agevolazione»: il vantaggio economico previsto dal bando a valere su risorse pubbliche, avente o meno le caratteristiche di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riconosciuto in una delle forme di cui all'articolo 12 del codice degli incentivi, di cui al decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184;

b) «amministrazione responsabile»: il soggetto di natura pubblica al quale, nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale, è attribuita la titolarità dell'incentivo;

c) «bandi»: i bandi, gli avvisi o gli altri provvedimenti comunque denominati adottati per l'attivazione degli incentivi;

d) «ciclo di vita dell'incentivo»: l'insieme delle attività svolte per il sostegno pubblico attraverso un dato incentivo, che include le attività di programmazione, progettazione, attuazione, comprensiva dell'attivazione e della gestione, l'informazione e la pubblicità nonché la valutazione anche *ex post* dell'incentivo;

e) «codice degli incentivi»: il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, adottato in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160;

f) «disciplina quadro»: l'insieme di disposizioni normative che definiscono la disciplina di riferimento per l'attuazione, mediante successivi bandi, di un incentivo, con particolare riferimento a obiettivi perseguiti, tipologia dei soggetti cui l'incentivo si rivolge, forma e misura delle agevolazioni riconosciute, modalità di erogazione, rendicontazione, monitoraggio e controllo e di eventuale revoca delle agevolazioni concesse;

g) «grandi imprese»: le imprese che non costituiscono, per dimensione, piccole e medie imprese (PMI), come definite dalla lettera m);

h) «impresa»: qualsiasi soggetto, incluso il lavoratore autonomo, che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica e dalla fonte di finanziamento;

i) «incentivi»: le misure di incentivazione che prevedono agevolazioni a favore delle imprese, adottate dalle amministrazioni responsabili per il sostegno del sistema economico;

l) «lavoratore autonomo»: la persona fisica esercitante attività di arti o professioni la cui attività è ricompresa nell'ambito dell'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ivi incluso il libero professionista iscritto agli ordini professionali e l'esercente una delle professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;

m) «PMI»: le microimprese, le piccole e medie imprese secondo la definizione fornita dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, e i relativi successivi adeguamenti adottati in sede europea e nazionale tempo per tempo applicabili.

Capo II

INCENTIVI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Art. 3.

Riordino degli incentivi di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy

1. A seguito dell'attività di ricognizione e di sistematizzazione delle misure di incentivazione esistenti, effettuata sulla base dei principi e dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, l'offerta degli incentivi per i quali il Ministero delle imprese e del made in Italy assume il ruolo di amministrazione responsabile è razionalizzata mediante la concentrazione sui seguenti strumenti di incentivazione:

a) «Fondo per la crescita sostenibile», di seguito «FCS», di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il cui ambito di azione è allo scopo esteso e rafforzato ai sensi di quanto previsto dal presente decreto;

b) «Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

c) «Fondo di sostegno al *venture capital*», anche denominato «Fondo nazionale per l'innovazione», di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

d) «Beni strumentali - Nuova Sabatini» di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

e) «Incentivi nel settore dell'aerospazio» di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808.

Art. 4.

Fondo per la crescita sostenibile

1. Il Fondo per la crescita sostenibile è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento dell'Unione europea, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti sezioni:

a) ricerca, sviluppo e innovazione;

b) *start up* d'impresa;

c) investimenti produttivi per la transizione verde e digitale;

d) accesso al credito e al mercato dei capitali.

2. Il Fondo per la crescita sostenibile valorizza le sinergie con le iniziative e i programmi adottati dalle istituzioni europee.

3. Gli obiettivi e le priorità del Fondo per la crescita sostenibile, come articolati per ciascuna sezione dagli articoli 5, 6, 7 e 8, possono essere periodicamente aggiornati, sulla base del monitoraggio dell'andamento degli incentivi adottati, attraverso revisione con decreto del



Ministro delle imprese e del made in Italy della disciplina quadro di riferimento. Per gli incentivi previsti dagli articoli 5, comma 1, lettera a), 7, comma 1, lettera a) e 8, comma 1, lettera a), che non rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina quadro di cui al primo periodo, agli aggiornamenti o revisioni si provvede mediante provvedimento di rango corrispondente alla disciplina di riferimento.

Art. 5.

Incentivi dell'FCS per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione

1. Con riferimento alla sezione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), gli incentivi disposti a valere sul Fondo per la crescita sostenibile mirano alla promozione di iniziative di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese, il sostegno della trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale. Per il perseguimento di tali finalità, l'FCS opera attraverso il ricorso a:

a) gli importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in relazione al sostegno di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione;

b) l'emanazione di bandi tematici, da adottare nell'ambito di una disciplina quadro definita con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy in conformità con la pertinente normativa sugli aiuti di Stato in materia di ricerca, sviluppo e innovazione e con i principi stabiliti dal codice degli incentivi, per il sostegno di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, di trasferimento tecnologico, con riferimento alle seguenti linee:

1) per i progetti di maggiore dimensione o di rilevanza strategica, procedure che valorizzino il confronto con i soggetti coinvolti, con la previsione di profili di negoziazione per la definizione di specifici aspetti dell'iniziativa o di azioni di sistema funzionali alla realizzazione degli obiettivi dell'incentivo;

2) sportelli tematici, attuati sulla base di specifiche priorità o parametri individuati dal bando, in conformità con gli ulteriori criteri di valutazione previsti dal codice degli incentivi;

3) partecipazione delle imprese a progetti di ricerca, di sviluppo, di innovazione e di trasferimento tecnologico, anche nell'ambito di iniziative promosse dalle istituzioni europee e in collaborazione con le istituzioni del sistema universitario;

4) valorizzazione e tutela della proprietà industriale e intellettuale.

2. I bandi tematici di cui al comma 1, lettera b), favoriscono, ove compatibile con le finalità e le caratteristiche dell'incentivo, forme di collaborazione e aggregazione tra più imprese mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione tra più imprese, anche di diverse dimensioni.

Art. 6.

Incentivi dell'FCS per le start up d'impresa

1. Con riferimento alla sezione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), gli incentivi disposti a valere sul Fondo per la crescita sostenibile mirano a sostenere, su tutto il territorio nazionale, la creazione e lo sviluppo di nuove imprese e di start up innovative, ivi comprese le cooperative, e a favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e le sinergie con il mercato del venture capital. Per il raggiungimento di tali finalità, l'FCS opera attraverso bandi tematici, adottati nell'ambito di un'apposita disciplina quadro definita con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy in conformità con la pertinente normativa sugli aiuti di Stato e con i principi stabiliti dal codice degli incentivi.

Art. 7.

Incentivi dell'FCS per investimenti produttivi per la transizione verde e digitale

1. Con riferimento alla sezione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), gli incentivi disposti a valere sul Fondo per la crescita sostenibile sostengono interventi diretti al rafforzamento della struttura produttiva del Paese, al riutilizzo degli impianti produttivi e al rilancio di territori che versano in situazioni di crisi. Per il raggiungimento di tali finalità, l'FCS opera attraverso il ricorso a:

a) i «contratti di sviluppo» di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per il sostegno di programmi di investimento produttivi strategici e innovativi di grandi dimensioni;

b) l'emanazione di bandi tematici finalizzati a sostenere la realizzazione di programmi qualificati di investimento da parte delle imprese, con particolare riferimento a quelli finalizzati alla transizione digitale ed ecologica delle imprese e alla sostenibilità ambientale, da adottare nell'ambito di un'apposita disciplina quadro definita con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy in conformità con la pertinente normativa sugli aiuti di Stato e con i principi stabiliti dal codice degli incentivi. Nell'ambito dei bandi di cui al primo periodo, è riconosciuta una particolare attenzione ai programmi di investimento proposti da PMI, ivi comprese le cooperative. Possono essere, altresì, previste focalizzazioni dell'intervento per il rilancio di specifiche aree territoriali o di settori ritenuti strategici.

Art. 8.

Incentivi dell'FCS per l'accesso al credito e al mercato dei capitali

1. Con riferimento alla sezione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), gli incentivi disposti a valere sul Fondo per la crescita sostenibile mirano a sostenere la



continuità e lo sviluppo dell'attività d'impresa, a ridurre gli impatti occupazionali connessi alla situazione di temporanea debolezza economico-finanziaria delle stesse nonché ad attivare capitali privati e pubblici a sostegno dell'attuazione dei piani di ristrutturazione delle imprese in temporanea situazione di difficoltà. Per il raggiungimento di tali finalità, l'FCS opera attraverso il ricorso a:

a) le misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) l'emanazione di bandi tematici finalizzati, in un'ottica di complementarità con gli interventi attuati dal Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa di cui alla lettera a), a dare continuità alle imprese in temporanea situazione di difficoltà e a salvaguardare l'occupazione, con particolare riferimento alle imprese sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata e alle PMI, da adottare nell'ambito di un'apposita disciplina quadro definita con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy in conformità con la pertinente normativa sugli aiuti di Stato e dei principi stabiliti dal codice degli incentivi.

Art. 9.

Disposizioni contabili e finanziarie per l'attuazione degli interventi del FCS

1. Con il disegno di legge di bilancio successivo all'entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità con le quali opera il Fondo per la crescita sostenibile come articolato ai sensi dell'articolo 4. Con il medesimo disegno di legge, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono definiti gli stanziamenti annuali di ciascuna delle sezioni del fondo di quell'articolo 4, mediante utilizzo delle risorse relative alle autorizzazioni di spese in materia di incentivi che con il medesimo provvedimento sono abrogate per confluire nel suddetto Fondo.

Art. 10.

Abrogazioni e ulteriori modifiche

1. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23:

1) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il Fondo è destinato al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, definiti negli ambiti e secondo i criteri e le modalità di cui al decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera a), della legge 27 ottobre 2023, n. 160.»;

2) i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater sono abrogati;

3) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per ciascuno degli ambiti di cui al comma 2, è istituita un'apposita sezione del Fondo. Si applicano le ulteriori disposizioni contabili definite dal decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera a), della legge n. 160 del 2023.»;

b) all'articolo 27:

1) al comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;

2) il comma 5 è abrogato;

3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Per la definizione e l'attuazione degli interventi del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale, il Ministero delle imprese e del made in Italy si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., le cui attività sono disciplinate mediante apposita convenzione con il medesimo Ministero ai sensi dell'articolo 7 del codice degli incentivi, di cui al decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184. Le modalità e i criteri di attuazione nonché la remunerazione di tali attività sono definite nella convenzione. Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse dei regimi di aiuto di cui al comma 2, di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, utilizzate per l'attuazione degli accordi di cui al presente articolo.»;

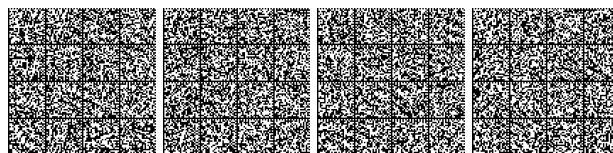
4) i commi 8-bis e 9 sono abrogati.

2. All'articolo 32, comma 11, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «alla definizione di un atto di programmazione dell'apertura dei bandi relativi alle misure già operanti denominate brevetti, marchi e disegni, attuate tramite soggetti gestori in modo tale da rendere le misure rispondenti ai fabbisogni del tessuto imprenditoriale, in particolare delle start up e delle imprese giovanili, anche apportando le necessarie modifiche per rendere le misure eleggibili all'interno degli interventi che possono essere cofinanziati dall'Unione europea, al fine di incrementarne la relativa dotazione finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «all'individuazione delle risorse disponibili da destinare all'apertura di bandi adottati nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le finalità previste dall'articolo 1, comma 851, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

3. All'articolo 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «Per le medesime finalità di cui al presente articolo, compresa la realizzazione di programmi di sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina, con particolare riferimento a quelli connessi al rafforzamento del sistema nazionale di produzione di apparecchiature e dispositivi medicali nonché di tecnologie e di servizi finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie,» sono soppresse e le parole: «l'ENEA è autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «L'ENEA è autorizzata»;

b) il terzo e il quinto periodo sono soppressi.



*Capo III*INCENTIVI DI COMPETENZA DELLE
ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Art. 11.

Abrogazioni

1. Sono soppressi gli incentivi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, e sono abrogate le relative disposizioni di riferimento ivi indicate.

2. Per gli incentivi rispetto ai quali il ruolo di amministrazione responsabile è rivestito dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è soppresso il «voucher per l'internazionalizzazione - TEM con competenza digitali» di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 3623/1544 del 18 agosto 2020.

3. Per gli incentivi rispetto ai quali il ruolo di amministrazione responsabile è rivestito dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono soppressi:

a) il credito di imposta in materiali di recupero di cui all'articolo 1, comma 73 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) il credito di imposta sui prodotti da riciclo e da riuso di cui all'articolo 26-ter, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

4. Per gli incentivi rispetto ai quali il ruolo di amministrazione responsabile è rivestito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono soppressi le misure a valere sul Fondo rotativo nazionale *self-employment* di cui articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e sono abrogate le relative disposizioni normative di riferimento ivi indicate.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12.

Disposizioni transitorie e finali

1. Per i procedimenti avviati alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi agli incentivi soppressi e alle disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 11, resta ferma l'applicazione delle medesime disposizioni abrogate e delle relative disposizioni attuative, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla definizione degli stessi procedimenti, comprensiva delle eventuali fasi di recupero, totale o parziale, delle agevolazioni già erogate e indebitamente percepite.

2. I decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy con i quali è definita la disciplina quadro di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), all'articolo 6, comma 1, all'articolo 7, comma 1, lettera b), e all'articolo 8, comma 1, lettera b), sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio di cui all'articolo 9.

Art. 13.

Aggiornamenti

1. Ogni intervento normativo incidente sulle disposizioni del presente decreto è attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FOTI, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*

PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

CALDEROLI, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

ALBERTI CASELLATI, *Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa*

CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

ROCCELLA, *Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*

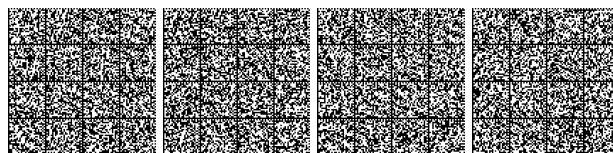
LOCATELLI, *Ministro per le disabilità*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.



Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»:

«Art. 14 (*Decreti legislativi*). — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.»

— Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante: «Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche»:

— Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 4 e 5 della medesima legge 27 ottobre 2023, n. 160:

«Art. 2 (*Principi e criteri direttivi generali per l'esercizio della delega*). — 1. Ai fini dell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) il principio della pluriennalità e della certezza dell'orizzonte temporale delle misure di incentivazione, nonché dell'adeguatezza delle stesse rispetto agli obiettivi socio-economici posti, in coerenza con le esigenze di programmazione finanziaria e di bilancio e con le valutazioni ex ante sulla base di analisi di contesto e indicatori specifici per le diverse tipologie di incentivo, ferma restando la possibilità di una rimodulazione nel tempo, alla luce dell'effettivo andamento delle misure medesime e delle esigenze di finanza pubblica;

b) il principio della misurabilità dell'impatto nell'ambito economico oggetto di incentivi, sulla base della valutazione in itinere ed ex post, delle principali misure relative alle politiche di incentivazione in termini di obiettivi socio-economici raggiunti, anche al fine di perseguire una migliore allocazione delle risorse;

c) il principio della programmazione degli interventi di incentivazione da parte delle amministrazioni competenti, anche con riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei;

d) il principio del coordinamento oggettivo e soggettivo delle misure di incentivazione in modo da raggiungere, a parità di risorse, il massimo effetto derivante dall'applicazione delle stesse e da evitare duplicazioni e sovrapposizioni tra soggetti che gestiscono politiche pubbliche di incentivazione;

e) il principio della agevole conoscibilità delle misure di incentivazione fruibili da parte degli imprenditori e delle imprenditrici, in relazione agli obiettivi e alla condizione dei medesimi;

f) il principio della digitalizzazione e della semplicità e uniformità delle procedure anche con riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei, al fine di ridurre, nella misura più ampia possibile, gli oneri burocratici a carico degli imprenditori e delle imprenditrici e assicurare alle imprese l'accessibilità dei contenuti e la trasparenza delle procedure;

g) il principio della più ampia coesione sociale, economica e territoriale per uno sviluppo economico armonico ed equilibrato della Nazione, con particolare riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno;

h) il principio della valorizzazione del contributo dell'imprenditoria femminile alla crescita economica e sociale della Nazione;

i) il principio della strategicità per l'interesse nazionale, al fine di supportare la realizzazione di progetti di comune interesse per la competitività del sistema economico nazionale anche in ambito europeo;

l) il principio secondo cui la qualificazione di professionista non osta alla possibilità di usufruire di specifiche misure incentivanti ove ne ricorrano i presupposti e ove previsto.»

«Art. 3 (*Delega al Governo per la definizione di un sistema organico degli incentivi alle imprese*). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definizione di un sistema organico per l'attivazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese nelle forme più idonee ed efficaci a far fronte agli specifici fallimenti del mercato, a stimolare la crescita negli ambiti strategici delle politiche industriali nazionali ed europee e a ottimizzare la spesa pubblica dedicata.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, anche mediante l'abrogazione e la modifica di disposizioni vigenti nonché l'adozione di nuove disposizioni, nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 2 e degli ulteriori principi e criteri direttivi definiti agli articoli 4 e 6, il Governo provvede a:

a) razionalizzare l'offerta di incentivi, individuando un insieme definito, limitato e ordinato di modelli di agevolazioni, ad esclusione delle misure di incentivazione in favore dei settori agricolo e forestale nonché della pesca e dell'acquacoltura e ferma restando l'autonomia delle regioni nell'individuazione di ulteriori modelli per l'attuazione di specifici interventi mirati nel rispetto delle diverse realtà territoriali;

b) armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, coordinandola in un testo normativo principale, denominato "codice degli incentivi".

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e il Ministro per le disabilità, nonché di concerto con gli altri Ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto dei medesimi decreti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine previsto per l'espressione del parere, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Con riferimento al decreto legislativo recante il codice degli incentivi, di cui al comma 2, lettera b), è acquisito altresì il parere del Consiglio di Stato.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi previsti al comma 1, nel rispetto della procedura di cui al comma 3 e dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.»



«Art. 4 (*Principi e criteri direttivi di delega per la razionalizzazione dell'offerta di incentivi*). — 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), il Governo si attiene, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici, nel rispetto dell'autonomia programmatica delle regioni:

a) ricognizione e sistematizzazione delle misure di incentivazione esistenti, sulla base di criteri che tengano conto degli ambiti o delle finalità delle stesse, quali il sostegno agli investimenti, alla ricerca, allo sviluppo, al lavoro, all'occupazione, alla riqualificazione professionale dei lavoratori, alla formazione e all'innovazione e alla sostenibilità ambientale, nonché la facilitazione nell'accesso al credito da parte delle imprese, il rafforzamento patrimoniale delle stesse e la crescita dimensionale, anche favorendo l'aggregazione, o altri ambiti e finalità del sostegno, in rapporto:

1) alle diverse fasi del ciclo di vita delle imprese e alle diverse dimensioni di impresa con riferimento alla definizione dell'Unione europea di piccola e media impresa, di piccole imprese a media capitalizzazione e di imprese a media capitalizzazione;

2) al livello di complessità e alla dimensione dei progetti oggetto delle misure di incentivazione, avendo anche riguardo alla circostanza che i programmi di spesa proposti o attuati dai soggetti beneficiari necessitano o meno di essere sottoposti a valutazioni istruttorie di carattere tecnico, economico e finanziario;

3) agli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale e all'esigenza di sostenere uno sviluppo economico armonico ed equilibrato della Nazione, con particolare riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno e delle aree interne così come individuate dall'accordo di partenariato con la Repubblica italiana relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, di cui alla decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 4787 final, del 15 luglio 2022;

4) alla capacità di coprire ambiti strategici dello sviluppo economico, quali l'efficientamento energetico e la transizione ecologica, la transizione digitale e l'innovazione tecnologica, la valorizzazione delle produzioni nazionali e del made in Italy o delle specificità territoriali, la competitività nei mercati esteri, l'attrazione di investimenti esteri, il sostegno all'imprenditoria giovanile, nonché all'imprenditoria femminile ai fini del perseguimento della parità di genere;

5) alle forme delle misure di incentivazione, anche mediante il ricorso a strumenti automatici, compatibilmente con le specificità delle singole misure;

6) fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera a), all'implementazione di soluzioni tecniche, finanziarie e procedurali che riducano il rischio che l'assegnazione delle risorse finanziarie disponibili per gli interventi avvenga in un lasso di tempo estremamente ridotto e, in tali casi, sulla base del solo ordine cronologico di presentazione dell'istanza;

b) concentrazione dell'offerta di incentivi, diretta ad evitare la sovrapposizione tra gli interventi e la frammentazione del sostegno pubblico, mediante:

1) la selezione, nell'ambito delle misure di incentivazione individuate ai sensi della lettera a), di quelle più idonee a costituire uno standard tipologico e a ricomprendere misure sia già esistenti che future e potenziali, tenendo conto anche dei risultati di attuazione e del riscontro in termini di adesione da parte delle imprese, nonché, ove disponibili, delle valutazioni di impatto delle misure stesse;

2) il riordino della disciplina legislativa vigente relativa alle misure di incentivazione, da ricondurre ai modelli agevolativi selezionati ai sensi del numero 1), provvedendo alle conseguenti modifiche e abrogazioni;

c) programmazione degli interventi di incentivazione da parte di ciascuna amministrazione competente per un congruo periodo temporale, adeguato alle finalità di sostegno secondo le valutazioni effettuate ex ante, in modo da assicurare un sostegno tendenzialmente continuativo e pluriennale, fatte salve le specifiche esigenze degli interventi di carattere emergenziale. Negli atti programmatici sono stabiliti, per il periodo di riferimento:

1) gli obiettivi strategici di sviluppo;

2) le tipologie di interventi da adottare in relazione agli obiettivi strategici;

3) il cronoprogramma di massima relativo all'attuazione degli obiettivi strategici;

4) il quadro finanziario delle risorse e dei fabbisogni di stanziamento.».

«Art. 5 (*Coordinamento con gli incentivi regionali*). — 1. Al fine di favorire un utilizzo sinergico delle complessive risorse disponibili, ivi comprese quelle assegnate nell'ambito della politica di coesione europea, e di prevenire la sovrapposizione degli interventi, i decreti legislativi di cui all'articolo 3 nel disciplinare la programmazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), favoriscono la compartecipazione finanziaria delle regioni, nonché il coordinamento e l'integrazione con gli interventi regionali, e individuano le condizioni e le soluzioni di raccordo, ivi compresa l'istituzione di tavoli di confronto interistituzionali, affinché la programmazione regionale, ivi compresa quella relativa ai Fondi strutturali e di investimento europei, possa tenere conto di quella nazionale in funzione del perseguimento della complementarità di sistemi incentivanti e della massima incentivazione complessiva. Lo Stato e le regioni possono stipulare specifici accordi programmatici.

2. Le soluzioni di raccordo devono in ogni caso prevedere elementi di flessibilità per consentire a tutte le amministrazioni il rispetto dei vincoli e dei tempi di spesa previsti dalle programmazioni di livello regionale, nazionale o europeo.».

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1990.

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1998.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001.

— Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41:

«Art. 5 (*Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali ed europee*). — 1. Per assicurare il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi e per lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa europea e nazionale sulle attività finanziate nell'ambito del PNRR e delle politiche di coesione, del PNC, e delle politiche di investimento nazionali, le amministrazioni competenti alimentano i sistemi informativi gestiti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con i dati del codice fiscale, della partita IVA e con eventuali altri dati personali, necessari per l'identificazione fiscale dei soggetti destinatari o aggiudicatari o degli altri soggetti che, a qualsiasi titolo, ricevano benefici economici. L'acquisizione dei dati di cui al primo periodo può comprendere anche i dati relativi alla salute, ai minori d'età e agli appartenenti alle categorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, esclusivamente nel caso in cui l'acquisizione si renda strettamente necessaria per la rilevazione di specifiche condizioni di accesso ai benefici o di cause di impedimento e con modalità rigorosamente proporzionate alla finalità perseguita. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il preventivo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

2. In relazione ai dati di cui al comma 1, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato effettua le attività di trattamento dei dati di monitoraggio dei progetti PNRR e delle politiche di coesione comunitarie e nazionali, nonché del PNC e delle politiche di investimento nazionali, necessarie ai fini di controllo, ispezione, valutazione e monitoraggio, ivi comprese le attività di incrocio e raffronto con i dati detenuti da altre pubbliche amministrazioni. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato rende accessibili i dati di cui al primo periodo alle Amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento delle politiche e dei singoli fondi o titolari degli interventi e dei progetti PNRR, nonché agli organismi di gestione e controllo nazionali ed europei, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.



3. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati:

a) ai sensi del regolamento (UE) 2021/241, nell'ambito delle informazioni di cui all'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

b) sul portale web unico nazionale per la trasparenza delle politiche di coesione comunitarie e nazionali di cui all'articolo 46, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, e all'articolo 115, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

4. È in ogni caso esclusa la pubblicazione dei dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 10 del predetto regolamento (UE) 2016/679, dei dati di cui all'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché dei dati relativi a soggetti minori di età.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per consentire l'acquisizione automatica dei dati e delle informazioni necessari all'attività di monitoraggio del PNRR nonché del PNC di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per gli affidamenti superiori a cinquemila euro è sempre richiesta, anche ai fini del trasferimento delle risorse relative all'intervento, l'acquisizione di un codice identificativo di gara (CIG) ordinario.

6. A partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso. Tale obbligo non si applica per le istanze di concessione di incentivi presentate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. L'obbligo di cui al comma 6 non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (CUP), nell'ambito delle procedure di assegnazione di incentivi che, nel rispetto delle relative norme istitutive o della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all'atto di concessione. Nei casi di cui al periodo precedente, le amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, ivi comprese le quietanze di pagamento, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche.

8. Al fine di assicurare e semplificare il monitoraggio della spesa pubblica e valutarne l'efficacia, i dati delle fatture elettroniche oggetto del presente articolo confluiscono nella banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Tali dati sono messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni concedenti gli incentivi di cui al comma 6 anche per semplificare i processi di concessione, assegnazione e gestione dei medesimi incentivi, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

9. All'articolo 1, comma 780, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In alternativa all'assegnazione delle risorse in favore dei singoli Comuni, il supporto tecnico potrà essere assicurato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il tramite di Enti, Istituzioni o Associazioni di natura pubblica e privata, ordini professionali o Associazioni di categoria, ovvero società partecipate dallo Stato, sulla base di Convenzioni, Accordi o Protocolli in essere o da stipulare.»

— Il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante «Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 10 dicembre 2025.

— Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»:

«Art. 3 (*Intese*). — 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.

2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata.

4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.»

Note all'art. 1:

— Per il testo degli artt. 3 e 4 della legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante «Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche» rinvia alle note al titolo», si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nel testo consolidato con le modifiche apportate dal Trattato di Lisbona 13 dicembre 2007, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. C 115 del 9 maggio 2008.

— Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante «Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160». Per il testo integrale del decreto legislativo si rinvia alle note alle premesse:

«Art. 12 (*Agevolazioni concedibili*). — 1. Le agevolazioni sono attribuite in una delle seguenti forme, anche combinate tra di loro nell'ambito di un medesimo incentivo: contributo a fondo perduto, garanzie su operazioni finanziarie; finanziamenti agevolati e altri strumenti rimborsabili, interventi nel capitale di rischio, agevolazioni fiscali e contributive, altre forme disciplinate dal bando in conformità con la normativa nazionale ed europea in relazione alle specifiche finalità dell'incentivo.

2. Qualora le agevolazioni costituiscano aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il relativo importo è definito nel rispetto delle intensità massime o dei massimali di aiuto previsti dalle disposizioni europee di riferimento. Gli aiuti erogabili in più quote e i costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto, applicando il tasso di attualizzazione allora vigente. Il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione è indicato e aggiornato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy. Nel caso di aiuti in forma di finanziamenti agevolati, ai fini della determinazione dell'equivalente sovvenzione lordo, si applicano le specifiche metodologie definite dalla Commissione europea per la predetta forma agevolativa.

3. Il bando reca specifiche disposizioni in merito alla possibilità o meno di cumulo di più agevolazioni a valere su diversi incentivi per la copertura di costi diversi e per la copertura degli stessi costi di una medesima operazione agevolabile, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina in materia di aiuti di Stato eventualmente applicabile, nonché di quella di riferimento per la fonte di copertura finanziaria delle agevolazioni.

4. Le agevolazioni sono riconosciute esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla normativa che istituisce l'incentivo e dei massimali per beneficiario eventualmente stabiliti e riportati nel bando. L'avvenuto esaurimento delle risorse complessivamente disponibili, in mancanza di diversa disciplina prevista dal bando in relazione alle caratteristiche delle procedure di accesso definite, è comunicato tempestivamente dall'amministrazione responsabile, con avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ovvero, nel caso di bandi attivati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nel Bollettino Ufficiale della regione o della provincia autonoma e nei relativi siti istituzionali. La medesima informazione è pubblicata nella piattaforma Incentivi.gov.it.»



— Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»:

«Art. 1 (*Ambito di applicazione*). — 1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente capo gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile.»

— Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante «Disposizioni in materia di professioni non organizzate», pubblicata nella Gazz. Uff. 26 gennaio 2013, n. 22:

«Art. 1 (*Oggetto e definizioni*). — 1. La presente legge, in attuazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.

2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e relative attività tipiche o riservate per legge e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.

4. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.

5. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.»

— La Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese del 6 maggio 2003 (2003/361/CE) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 124 del 20 maggio 2003.

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'articolo 4 della legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante «Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche», si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dal presente decreto:

«Art. 23 (*Fondo per la crescita sostenibile*). — 1. Le presenti disposizioni sono dirette a favorire la crescita sostenibile e la creazione di nuova occupazione nel rispetto delle contestuali esigenze di rigore nella finanza pubblica e di equità sociale, in un quadro di sviluppo di nuova imprenditorialità, con particolare riguardo al sostegno alla piccola e media impresa e di progressivo riequilibrio socio-economico, di genere e fra le diverse aree territoriali del Paese.

2. Il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» (di seguito Fondo).

Il Fondo è destinato al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, definiti negli ambiti e secondo i criteri e le modalità di cui al decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera a), della legge 27 ottobre 2023, n. 160.

3. (*abrogato*)

3-bis. (*abrogato*)

3-ter. (*abrogato*)

3-quater. (*abrogato*)

4. Il Fondo può operare anche attraverso le due distinte contabilità speciali già intestate al Fondo medesimo esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea o dalle regioni, ferma restando la gestione ordinaria in bilancio per gli altri interventi. *Per ciascuno degli ambiti di cui al comma 2, è istituita un'apposita sezione del Fondo. Si applicano le ulteriori disposizioni contabili definite dal decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera a), della legge n. 160 del 2023.*

5.

6. I finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo possono essere assistiti da garanzie reali e personali. È fatta salva la prestazione di idonea garanzia per le anticipazioni dei contributi.

7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono abrogate le disposizioni di legge indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo.

8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati nonché le somme restituite o non erogate alle imprese, a seguito dei provvedimenti di revoca e di rideterminazione delle agevolazioni concesse ai sensi delle disposizioni abrogate ai sensi del precedente comma, così come accertate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo alla contabilità speciale del Fondo, operativa per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilità sono accertate al netto delle risorse necessarie per far fronte agli impegni già assunti e per garantire la definizione dei procedimenti di cui al comma 11.

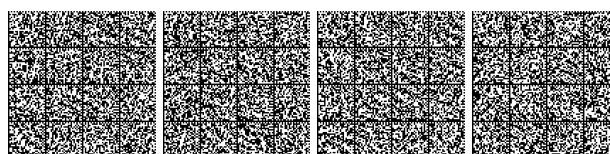
9. Limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati ai sensi del comma 7, le disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nella titolarità del Ministero dello sviluppo economico e presso l'apposita contabilità istituita presso Cassa Depositi e Prestiti per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione dello stesso Ministero per la successiva assegnazione alla contabilità speciale del Fondo operativa per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilità sono accertate al netto delle risorse necessarie per far fronte agli impegni già assunti e per garantire la definizione dei procedimenti di cui al successivo comma 11. Le predette contabilità speciali continuano ad operare fino al completamento dei relativi interventi ovvero, ove sussistano, degli adempimenti derivanti dalle programmazioni comunitarie già approvate dalla UE alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. Al fine di garantire la prosecuzione delle azioni volte a promuovere la coesione e il riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, le disponibilità accertate e versate al Fondo ai sensi dei commi 8 e 9 del presente articolo, rivenienti da contabilità speciali o capitoli di bilancio relativi a misure di aiuto destinate alle aree sottoutilizzate sono utilizzate secondo il vincolo di destinazione di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

11. I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

— Si riporta il comma 100 dell'articolo 2, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»:



«100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE può destinare:

a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa. Il Fondo opera entro il limite massimo di impegni assumibile, fissato annualmente dalla legge di bilancio, sulla base: 1) di un piano annuale di attività, che definisce previsionalmente la tipologia e l'ammontare preventivato degli importi oggetto dei finanziamenti da garantire, suddiviso per aree geografiche, macro-settori e dimensione delle imprese beneficiarie, e le relative stime di perdita attesa; 2) del sistema dei limiti di rischio che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio del portafoglio delle garanzie del Fondo, tenuto conto dello stock in essere e delle operatività considerate ai fini della redazione del piano annuale di attività, la misura, in termini percentuali ed assoluti, degli accantonamenti prudenziali a copertura dei rischi nonché l'indicazione delle politiche di governo dei rischi e dei processi di riferimento necessari per definirli e attuarli. Il Consiglio di gestione del Fondo delibera il piano annuale di attività e il sistema dei limiti di rischio che sono approvati, entro il 30 settembre di ciascun anno, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). Per l'esercizio finanziario 2022, nelle more dell'adozione del primo piano annuale di attività e del primo sistema dei limiti di rischio di cui alla presente lettera, il limite massimo di impegni assumibile è fissato dalla legge di bilancio in assenza della delibera del CIPESS. Ai fini dell'efficiente programmazione e allocazione delle risorse da stanziare a copertura del fabbisogno finanziario del Fondo nonché dell'efficace e costante monitoraggio dell'entità dei rischi di escussione delle garanzie pubbliche, anche in relazione alla stima del relativo impatto sui saldi di bilancio, funzionale alla redazione dei documenti di finanza pubblica e alle rilevazioni statistiche ad essi correlate, il Consiglio di gestione del Fondo trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico, su base semestrale, una relazione volta a fornire una panoramica dei volumi e della composizione del portafoglio e delle relative stime di rischio e, su base almeno trimestrale e in ogni caso su richiesta, un prospetto di sintesi recante l'indicazione del numero di operazioni effettuate, dell'entità del finanziamento residuo e del garantito in essere, della stima di perdita attesa e della percentuale media di accantonamento a presidio del rischio relativi al trimestre di riferimento, unitamente alla rendicontazione sintetica degli indennizzi e dei recuperi effettuati nel trimestre precedente;».

— Si riporta il comma 209 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»:

«209. Per le finalità di cui al comma 206, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il Fondo di sostegno al Venture Capital con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.».

— Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98:

«Art. 2 (Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese). — 1. Al fine di accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo, le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi, entro il 31 dicembre 2016, dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, nonché dagli altri intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese, purché garantiti da banche aderenti alla convenzione di cui al comma 7, a valere su un plafond di provvista, costituito, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., per l'importo massimo di cui al comma 8.

3. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 4 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria, anche frazionato in più iniziative di acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino al cento per cento dei costi ammissibili individuati dal decreto di cui al comma 5.

4. Alle imprese di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti di cui al comma 2, nella misura massima e con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 5. L'erogazione del predetto contributo è effettuata, sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento, in più quote determinate con il medesimo decreto. In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo può essere erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili. I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria applicabile e, comunque, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, secondo periodo.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al presente articolo, la misura massima di cui al comma 4 e le modalità di erogazione dei contributi medesimi, le relative attività di controllo nonché le modalità di raccordo con il finanziamento di cui al comma 2.

6. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti disposizioni sul Fondo di garanzia, è demandata al soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di rischiosità dell'impresa finanziata, misurati in termini di probabilità di inadempimento e definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto individua altresì le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalità di accesso agli altri interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle garanzie del citato Fondo.

7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipulano una o più convenzioni, in relazione agli aspetti di competenza, per la definizione, in particolare:

a) delle condizioni e dei criteri di attribuzione alle banche e agli intermediari di cui al comma 2 del plafond di provvista di cui al comma 2, anche mediante meccanismi premiali che favoriscano il più efficace utilizzo delle risorse;

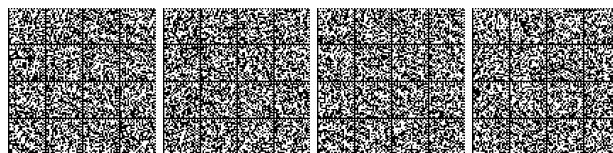
b) dei contratti tipo di finanziamento e di cessione del credito in garanzia per l'utilizzo da parte delle banche e degli intermediari di cui al comma 2 della provvista di cui al comma 2;

c) delle attività informative, di monitoraggio e rendicontazione che devono essere svolte dalle banche e dagli intermediari di cui al comma 2 aderenti alla convenzione, con modalità che assicurino piena trasparenza sulle misure previste dal presente articolo.

8. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 1 è di 2,5 miliardi di euro incrementabili, sulla base delle risorse disponibili ovvero che si renderanno disponibili con successivi provvedimenti legislativi, fino al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo gli esiti del monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti effettuato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., comunicato trimestralmente al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni di euro per l'anno 2015, di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, di 17 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro per l'anno 2021.

8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, compatibilmente con la normativa europea vigente in materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e del settore della pesca.

8-ter. Alla concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 4 si provvede a valere su di un'apposita contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del



decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Alla predetta contabilità sono versate le risorse stanziata dal comma 8, secondo periodo, e i successivi eventuali stanziamenti disposti per le medesime finalità.»

— La legge 24 dicembre 1985, n. 808, recante «Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 8 gennaio 1986, n. 5.

Note all'art. 5:

— Si riporta il comma 203 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»:

«203. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'importante progetto di interesse comune europeo (IPCEI) sulla microelettronica, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 60 milioni di euro per il 2021 e di 83,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo, nel rispetto della decisione della Commissione europea di autorizzazione dell'IPCEI di cui al presente comma. I contributi sono erogati annualmente sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute.»

— Si riporta il comma 232 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»:

«232. Per favorire le iniziative di collaborazione su larga scala d'impatto significativo sulla competitività dell'industria nazionale ed europea, il fondo di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che assume la denominazione di «Fondo IPCEI», è incrementato di 10 milioni di euro nel 2020 e 90 milioni di euro nel 2021. Il Fondo IPCEI può intervenire per il sostegno finanziario alle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, intrapresi in tutti gli ambiti di intervento strategico e le catene di valore individuati dalla Commissione europea. Ferme restando le disposizioni adottate per la disciplina del sostegno pubblico prestato nell'ambito dell'importante progetto di interesse comune europeo nel settore della microelettronica in attuazione dell'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri generali per l'intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI nonché per la concessione delle agevolazioni alle imprese che partecipano agli importanti progetti di interesse comune europeo di cui ai commi 230 e 231. Sulla base dei predetti criteri e nel rispetto delle decisioni di autorizzazione della Commissione europea adottate per i progetti interessati, i singoli interventi sono attivati con decreti del Ministro dello sviluppo economico.»

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

«Art. 43 (*Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa*). — 1. Per favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali. Con tale decreto, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca e acquacoltura, e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, in particolare a:

a) individuare le attività, le iniziative, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione,

la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione;

b) affidare, con le modalità stabilite da apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. le funzioni relative alla gestione dell'intervento di cui al presente articolo, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed alla approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione, alla partecipazione al finanziamento delle eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato;

c) stabilire le modalità di cooperazione con le Regioni e gli enti locali interessati, ai fini della gestione dell'intervento di cui al presente articolo, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione delle eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato;

d) disciplinare una procedura accelerata che preveda la possibilità per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. di chiedere al Ministero dello sviluppo economico l'indizione di conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza partecipano tutti i soggetti competenti all'adozione dei provvedimenti necessari per l'avvio dell'investimento privato ed alla programmazione delle opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento stesso, la predetta Agenzia nonché, senza diritto di voto, il soggetto che ha presentato l'istanza per la concessione dell'agevolazione. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui all'articolo 14-ter, comma 3, della citata legge n. 241 del 1990, il Ministero dello sviluppo economico adotta, in conformità alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi, un provvedimento di approvazione del progetto esecutivo che sostituisce, a tutti gli effetti, salvo che la normativa comunitaria non disponga diversamente, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato necessario all'avvio dell'investimento agevolato e di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza;

e) le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, nei limiti dei massimali previsti dalla normativa comunitaria, con benefici fiscali.

2. Il Ministero dello sviluppo economico definisce, con apposite direttive, gli indirizzi operativi per la gestione dell'intervento di cui al presente articolo, vigila sull'esercizio delle funzioni affidate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. ai sensi del decreto di cui al comma 1, effettua verifiche, anche a campione, sull'attuazione degli interventi finanziati e sui risultati conseguiti per effetto degli investimenti realizzati.

3. Le agevolazioni finanziarie e gli interventi complementari e funzionali di cui al comma 1 possono essere finanziati con le disponibilità assegnate ad apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, dove affluiscono le risorse ordinarie disponibili a legislazione vigente già assegnate al Ministero dello sviluppo economico in forza di Piani pluriennali di intervento e del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nell'ambito dei programmi previsti dal Quadro strategico nazionale 2007-2013 ed in coerenza con le priorità ivi individuate. Con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene effettuata una ricognizione delle risorse di cui al presente comma per individuare la dotazione del Fondo.

4. Per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 3, il Ministero dello sviluppo economico si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa.

5. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, non possono essere più presentate domande per l'accesso alle agevolazioni e agli incentivi concessi sulla base delle previsioni in materia di contratti di programma, di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ivi compresi i contratti di localizzazione, di cui alle delibere CIPE 19 dicembre 2002, n. 130, e del 9 maggio 2003, n. 16. Alle domande presentate entro la data di cui al periodo precedente si applica la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto, fatta salva la possibilità per l'interessato di chiedere che la domanda sia valutata ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente articolo.



6. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi 215, 216, 217, 218 e 221, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 6, commi 12, 13, 14 e 14-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, è abrogato l'articolo 1, comma 13, del citato decreto-legge n. 35 del 2005.

7. Per gli interventi di cui al presente articolo effettuati direttamente dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, si può provvedere, previa definizione nella convenzione di cui al comma 1, lettera b), a valere sulle risorse finanziarie, disponibili presso l'Agenzia medesima, ferme restando le modalità di utilizzo già previste dalla normativa vigente per le disponibilità giacenti sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia.

7-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2009.»

Nota all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:

«Art. 43 (*Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa*). — 1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Il Fondo è finalizzato:

a) al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, aventi un numero di dipendenti superiore a 20, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5 del presente articolo, ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale;

b) all'acquisizione delle imprese in stato di difficoltà economico-finanziaria di cui alla lettera a), con un numero di dipendenti superiore a 20, da parte di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, purché operanti in settore omogeneo a quello dell'impresa acquirente.

2-bis. Nelle ipotesi di autorizzazione della proroga di sei mesi della cassa integrazione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il Fondo opera per i costi da sostenersi dalla società in relazione alla proroga medesima ed indipendentemente dal numero dei dipendenti della società interessata. In tali casi, la procedura di licenziamento già avviata deve intendersi sospesa per il periodo di operatività della proroga della cassa integrazione per consentire la finalizzazione degli esperimenti di cessione dell'attività produttiva.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo opera, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, attraverso interventi nel capitale di rischio delle imprese che versano nelle condizioni di cui al comma 2, effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, recante orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio nonché attraverso misure di sostegno al mantenimento dei livelli occupazionali, in coordinamento con gli strumenti vigenti sulle politiche attive e passive del lavoro.

4. Le imprese che versano nella condizione di cui al comma 2, qualora intendano avvalersi del Fondo di cui al presente articolo, notificano al Ministero dello sviluppo economico le informazioni relative a:

a) le azioni che intendono porre in essere per ridurre gli impatti occupazionali, ad esempio attraverso incentivi all'uscita, prepensionamenti, riallocazione di addetti all'interno dell'impresa o del gruppo di appartenenza dell'impresa;

b) le imprese che abbiano già manifestato interesse all'acquisizione della società o alla prosecuzione dell'attività d'impresa ovvero le azioni che intendono porre in essere per trovare un possibile acquirente, anche mediante attrazione di investitori stranieri;

c) le opportunità per i dipendenti di presentare una proposta di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l'accesso ai relativi interventi, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, dando priorità alle domande che impattano maggiormente sui profili occupazionali e sullo sviluppo del sistema produttivo.

6. L'articolo 185-ter del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è abrogato. Il primo periodo dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.

7. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede: quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 6; quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 265.»

Nota all'art. 10:

— Per il testo dell'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si veda nelle note all'articolo 3.

— Si riporta il testo dell'articolo 27 del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dal presente decreto:

«Art. 27 (*Riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa*). —

1. Nel quadro della strategia europea per la crescita, al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, l'attrazione di nuovi investimenti nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, il Ministero dello sviluppo economico adotta Progetti di riconversione e riqualificazione industriale. Sono situazioni di crisi industriale complessa, quelle riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico anche a seguito di istanza della regione interessata, che, riguardano specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale derivante da:

una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto;

una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio.

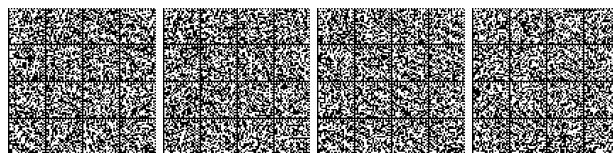
2. I Progetti di cui al comma 1 promuovono, anche mediante cofinanziamento regionale e con l'utilizzo di tutti i regimi d'aiuto disponibili per cui ricorrano i presupposti, investimenti produttivi anche a carattere innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale e l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi.

3. Per assicurare l'efficacia e la tempestività dell'iniziativa, i Progetti di riconversione e riqualificazione industriale sono adottati mediante appositi accordi di programma che disciplinano gli interventi agevolativi, l'attività integrata e coordinata di amministrazioni centrali, regioni, enti locali e dei soggetti pubblici e privati, le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate. Le opere e gli impianti compresi nel Progetto di riconversione e riqualificazione industriale sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

4. Le conferenze di servizi strumentali all'attuazione del Progetto sono indette dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Resta ferma la vigente normativa in materia di interventi di bonifica e risanamento ambientale dei siti contaminati.

5. (*abrogato*)

6. Per la definizione e l'attuazione degli interventi del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale, il Ministero delle imprese e del made in Italy si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., le cui attività sono disciplinate mediante apposita convenzione con il medesimo Ministero ai sensi dell'articolo 7 del codice degli incentivi, di cui al decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184. Le modalità e i criteri di attuazione nonché la remunerazione di tali attività sono definite nella convenzione. Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle



risorse dei regimi di aiuto di cui al comma 2, di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, utilizzate per l'attuazione degli accordi di cui al presente articolo.

7. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, elabora misure volte a favorire il ricollocamento professionale dei lavoratori interessati da interventi di riconversione e riqualificazione industriale. Tali misure possono essere realizzate mediante il coinvolgimento di imprese abilitate allo svolgimento dei servizi di supporto alla ricollocazione, a condizione che siano autorizzate allo svolgimento di tale attività ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le misure di cui al presente comma possono essere cofinanziate dalle regioni, nell'ambito delle rispettive azioni di politica attiva del lavoro, nonché dai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, disciplina le modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e determina i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di riconversione e riqualificazione industriale. Il Ministro dello sviluppo economico impartisce le opportune direttive all'Agenzia di cui al comma 6, prevedendo la priorità di accesso agli interventi di propria competenza.

8-bis. (abrogato)

9. (abrogato)

10. Le risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 7 della legge n. 181 del 15 maggio 1989, al netto delle somme necessarie per far fronte agli impegni assunti e per finanziare eventuali domande oggetto di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministro dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per la successiva assegnazione al Fondo di cui all'articolo 23, comma 2.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

— Si riporta il testo dell'articolo 32, comma 11, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal presente decreto:

«Art. 32 (Contrasto all'Italian sounding e incentivi al deposito di brevetti e marchi). — (Omissis).

11. Al fine di stabilizzare il sostegno alle piccole e medie imprese per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, il Ministero dello sviluppo economico provvede annualmente, con decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi all'individuazione delle risorse disponibili da destinare all'apertura di bandi adottati nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le finalità previste dall'articolo 1, comma 851, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»

— Si riporta il testo dell'articolo 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dal presente decreto:

«Art. 42 (Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell'innovazione). — (Omissis).

5. L'ENEA è autorizzata alla costituzione della fondazione di diritto privato, di seguito denominata 'Fondazione Enea Tech e Biomedical', sottoposta alla vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy e del Ministero della salute che, mediante l'adozione di un atto di indirizzo, possono definirne gli obiettivi strategici. Lo statuto della Fondazione Enea Tech e Biomedical è adottato, sentita l'ENEA, con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Ai fini dell'istituzione e dell'operatività della Fondazione è autorizzata la spesa di 12 milioni di

euro per l'anno 2020. La Fondazione può altresì operare nel settore della ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari di ricovero e cura di alta specializzazione e di eccellenza.»

Note all'art. 11:

— Si riporta il comma 73 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»:

«73. Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, nonché al fine di ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio, a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.»

— Si riporta il testo dell'articolo 26-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58:

«Art. 26-ter (Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso).

— 1. Per l'anno 2020, è riconosciuto un contributo pari al 25 per cento del costo di acquisto di:

a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75 per cento della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami;

b) compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.

2. Alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo acquirenti dei beni di cui al comma 1, il contributo di cui al medesimo comma 1 è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il credito d'imposta spetta a condizione che i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell'esercizio dell'attività economica o professionale e non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Ai soggetti acquirenti dei beni di cui al comma 1 non destinati all'esercizio dell'attività economica o professionale, il contributo di cui al medesimo comma 1 spetta fino a un importo massimo annuale di euro 5.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il contributo è anticipato dal venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo.

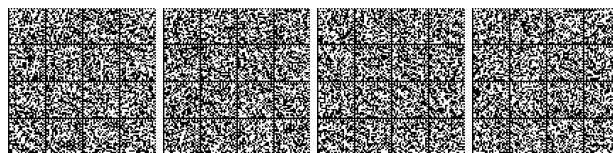
4. I crediti d'imposta di cui ai commi 2 e 3:

a) sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono riconosciuti;

b) non concorrono alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello di riconoscimento del credito, senza l'applicazione del limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura e le tipologie di materie e prodotti oggetto di agevolazione nonché i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 2 e 3.



6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.».

— Si riporta il testo dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali»:

«Art. 45 (*Riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, nonché norme in materia di lavori socialmente utili*). — 1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace ed organico di strumenti intesi a favorire l'inserimento al lavoro ovvero la ricollocazione di soggetti rimasti privi di occupazione, il Governo

è delegato ad emanare, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, entro il 30 aprile 2000, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire, nel rispetto degli indirizzi dell'Unione europea e delle competenze previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il sistema degli incentivi all'occupazione ivi compresi quelli relativi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, con particolare riguardo all'esigenza di migliorarne l'efficacia nelle aree del Mezzogiorno, e degli ammortizzatori sociali, con valorizzazione del ruolo della formazione professionale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi.».

26G00156

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 luglio 2026.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 26 marzo al 3 aprile 2026 nel territorio della Provincia di Ascoli Piceno e del Comune di Amandola in Provincia di Fermo.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 23 LUGLIO 2026

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e in particolare l'art. 7, comma 1, lettera c) e l'art. 24, comma 1;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012, concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Considerato che nei giorni dal 26 marzo al 3 aprile 2026 il territorio della Provincia di Ascoli Piceno e del Comune di Amandola in Provincia di Fermo è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi hanno causato fenomeni franosi, allagamenti, mareggiate, nonché danneggiamenti alle infrastrutture viarie;

Viste le note della Regione Marche del 16 aprile 2026, del 14 maggio 2026 e del 3 e 26 giugno 2026;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nei giorni 9 e 10 giugno 2026 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile unitamente ai tecnici della Regione Marche e degli enti locali maggiormente interessati;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle

tipologie di cui alla lettera b) dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura determinata all'esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con la Regione Marche;

Considerato, inoltre, che lo stanziamento di cui alla presente delibera è disposto a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto a legislazione vigente per l'anno 2026;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera c) e dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 15 giugno 2026;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera c) e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 26 marzo al 3 aprile 2026 nel territorio della Provincia di Ascoli Piceno e del Comune di Amandola in Provincia di Fermo.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 2 genna-



io 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 4.310.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

*Il Ministro
per la protezione civile
e le politiche del mare*
MUSUMECI

26A03904

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 24 giugno 2026.

Fondo Alimentare 2026 e 2027. Individuazione dei beneficiari del contributo economico previsto dall'articolo 1, commi 5 e 6 della legge 30 dicembre 2025 n. 199. Definizione dei termini e delle modalità di erogazione delle risorse.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

E CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 2, 3 e 31 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione

di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, recante «Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 366, recante «Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, recante «Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con ri-



guardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati));

Visto il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante «Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro»;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»;

Visto il decreto 13 ottobre 2005, n. 240, del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie recante «Regolamento di gestione dell'Indice nazionale delle anagrafi (INA)»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, recante «Istituzione del casellario centrale dei pensionati» e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, comma 11, e 23 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio» ai sensi del quale Poste Italiane S.p.a. è fornitore del servizio postale universale in Italia;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, recante «Attuazione della direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE relativamente all'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità»;

Visto il contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico - ora Ministero delle imprese e del made in Italy, e Poste Italiane S.p.a., 2020/2024, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2020 al n. 558 - prorogato fino al 30 aprile 2026, con atto registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2025, al n. 142 - che ha affidato a Poste Italiane il servizio postale universale, quale servizio di pubblica utilità, ne disciplina, tra l'altro, le modalità di erogazione del servizio, nonché gli obblighi della società affidataria, ed in particolare, l'art. 5 in materia di servizi resi ai cittadini, alle imprese ed alle pubbliche amministrazioni;

Vista la delibera n. 385/13/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la quale sono state approvate le condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio postale universale, che disciplinano le modalità di erogazione dei servizi ai cittadini;

Vista la delibera n. 342/14/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la quale sono stati integrati i criteri di distribuzione degli uffici postali, precedentemente fissati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, con specifiche previsioni a tutela degli utenti del servizio postale universale che abitano nelle zone remote del Paese;

Viste le delibere n. 379/16/CONS e n. 427/21/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni relative alle analisi di conformità dell'affidamento del servizio

universale alla società Poste Italiane S.p.a. ai fini della verifica quinquennale *ex art.* 23 del decreto legislativo n. 261/1999;

Visto l'art. 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con il quale è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità;

Visto l'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai sensi del quale «La dotazione del fondo di cui all'art. 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementata di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ripartite le risorse del fondo di cui al primo periodo e sono individuati i termini e le modalità di erogazione delle stesse»;

Visto il successivo comma 6, ai sensi del quale, «Per le finalità di cui al comma 5, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 451-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 2.231.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulle risorse del fondo di cui al medesimo comma 5»;

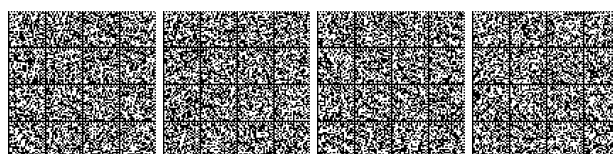
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, di approvazione del «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 21 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 47783 del 31 gennaio 2024, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prot. n. 33234 del 23 gennaio 2026, registrata dalla Corte dei conti in data 13 febbraio 2026, al n. 170;

Ritenuta l'urgenza di garantire la fruizione del fondo, attraverso la previsione di un apposito sistema abilitante, esaminato anche il «Rapporto annuale 2025. La situazione del Paese» predisposto dall'ISTAT, relativo anche alla redistribuzione del reddito in Italia, che accerta come l'insieme delle politiche sulle famiglie abbia ridotto la disuguaglianza ed il rischio della povertà, ma renda sempre più necessarie politiche a favore delle famiglie numerose, anche per contrastare la crisi demografica;

Considerata la necessità di fissare i criteri di individuazione dei nuclei familiari beneficiari del contributo, e le modalità di attribuzione del citato intervento di sostegno al reddito - attraverso l'emissione di carte prepagate per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità - cosicché risulti garantita una distribuzione equa ed articolata, sull'intero territorio nazionale;



Ritenuta la necessità di doversi avvalere delle specifiche competenze istituzionali dell'INPS per attuare la previsione del citato art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, al fine di escludere dai beneficiari soggetti non in stato di effettivo bisogno;

Considerata la necessità di attuare la previsione di cui al citato art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, individuando, per esigenze di efficienza ed efficacia dell'intervento di sostegno, un solo gestore del servizio di emissione delle carte acquisti, che garantisca la disponibilità di una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio nazionale, che possa fornire funzioni di sportello relative all'attivazione della carta e alla gestione dell'assistenza tecnica, presso ogni comune interessato dalla misura, al fine di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari del beneficio;

Considerato che Poste Italiane S.p.a., quale gestore del servizio postale universale, possiede i suesposti requisiti e ha maturato pregresse esperienze in iniziative di erogazione di contributi pubblici, avendo attuato le previsioni del decreto interministeriale prot. 9273293 del 27 ottobre 2020, relativo al «Fondo per la filiera della ristorazione»; del decreto interministeriale prot. 210841 del 19 aprile 2023, come modificato da ultimo dal decreto interministeriale prot. 660310 del 29 novembre 2023, relativo al «Fondo alimentare 2023»; del decreto interministeriale prot. 250213 del 4 giugno 2024, relativo al «Fondo alimentare 2024»; del decreto interministeriale prot. 354883 del 31 luglio 2025, relativo al «Fondo alimentare 2025»;

Considerato che Poste Italiane S.p.a., attraverso il «Progetto Polis - Case dei servizi di cittadinanza digitale», concorre altresì alla realizzazione della Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo componente 1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA. - del PNRR in 7.000 comuni al di sotto dei 15.000 abitanti;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto reca le disposizioni attuative e applicative delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Art. 2.

Beneficiari ed importo del contributo

1. Beneficiari del contributo sono i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione di tutti i componenti nell'anagrafe della popolazione residente (anagrafe comunale);

b) titolarità di una certificazione ISEE ordinario, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15.000,00 euro annui.

2. I requisiti debbono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Il contributo non spetta ai nuclei familiari che alla data di entrata in vigore del presente decreto includano percettori di: assegno di inclusione, carta acquisti o qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà che preveda l'erogazione di un sussidio economico di livello nazionale, regionale o comunale. Non spetta, inoltre, ai nuclei familiari nei quali almeno un componente risulti percettore di Nuova assicurazione sociale per l'impiego - NASPI o Indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori - DIS-COLL; di indennità di mobilità; di fondi di solidarietà per l'integrazione del reddito; di Cassa integrazione guadagni - CIG o di qualsivoglia differente forma di integrazione salariale, o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.

4. È concesso un solo contributo per nucleo familiare, erogato in due annualità. L'importo erogato per ciascuna annualità è pari a 500,00 euro, salvo quanto previsto, per l'annualità 2027, dall'art. 5, comma 3.

5. La misura di sostegno, per l'annualità 2026, è erogata mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo istituito ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come rifinanziato dall'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, nonché di quelle residue relative all'annualità 2025, risultanti dal monitoraggio effettuato da Poste Italiane ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto interministeriale prot. 354883 del 31 luglio 2025.

6. La misura di sostegno, per l'annualità 2027, è erogata mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo istituito ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come rifinanziato dall'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, nonché di quelle che dovessero risultare residue relative all'annualità 2026.

Art. 3.

Destinazione del contributo

1. Il contributo, per entrambe le annualità 2026 e 2027, è destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità indicati nell'allegato 1, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica.

2. Il contributo è erogato attraverso carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane per il tramite della società controllata Postepay, ovvero di altra società del gruppo o articolazione organizzativa a ciò preposta.

Art. 4.

Numero di carte assegnate a ciascun comune

1. A ciascun comune è assegnato, per l'individuazione dei relativi beneficiari, per entrambe le annualità 2026 e 2027, un numero di carte così calcolato:

a. una quota pari al 50% del numero totale di carte, è ripartita in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune;



b. una quota pari al restante 50%, è distribuita in base alla distanza tra il valore del reddito *pro capite* medio di ciascun comune ed il valore del reddito *pro capite* medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione.

2. Il riparto delle assegnazioni di carte a ciascun comune, valido per entrambe le annualità 2026 e 2027, è contenuto nel decreto direttoriale delegato di cui all'art. 5, comma 2.

Art. 5.

Decreti direttoriali delegati e trasferimento delle risorse dal bilancio dello Stato

1. Il direttore generale della Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, titolare del capitolo di gestione del Fondo alimentare, è delegato ad adottare i decreti attuativi della misura di sostegno per le annualità 2026 e 2027, nel rispetto delle modalità di erogazione individuate nel presente decreto interministeriale.

2. Il direttore generale, nel decreto direttoriale attuativo, adottato entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, acquisita la valutazione sulla richiesta di nulla osta della Ragioneria generale dello Stato all'utilizzo, per l'annualità 2026, delle risorse residue dell'annualità 2025, determina il numero di carte da utilizzare per l'erogazione del beneficio in entrambe le annualità, in attuazione degli articoli 2, comma 5, e 4 del presente decreto, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 6, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

3. Per l'annualità 2027, entro venti giorni dall'acquisizione della valutazione sulla richiesta di nulla osta della Ragioneria generale dello Stato all'utilizzo delle risorse residue dell'annualità 2026, il direttore generale, con decreto direttoriale, verificati i residui disponibili ai sensi dell'art. 2, comma 6, ove necessario ridetermina l'ammontare della quota di contributo per l'annualità 2027.

4. I decreti cui ai commi 2 e 3 sono comunicati all'INPS e a Poste Italiane e della sua adozione è informato il Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Le somme iscritte nel capitolo di cui al comma 1 sono trasferite a Poste Italiane entro il termine di ciascun esercizio finanziario.

Art. 6.

Individuazione dei beneficiari per le annualità 2026 e 2027

1. I comuni ricevono dall'INPS l'elenco dei beneficiari del contributo, nei limiti delle carte loro assegnate, individuati tra i nuclei familiari residenti sul proprio territorio, sulla base dei dati elaborati e messi a disposizione dallo stesso INPS, secondo i seguenti criteri, da applicarsi in ordine di priorità decrescente:

a) nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2012; priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;

b) nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2008; priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;

c) nuclei familiari composti da non meno di tre componenti; priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso.

2. Entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di cui all'art. 5, comma 2, l'INPS rende disponibili ai singoli comuni gli elenchi di cui al comma 1, attraverso una applicazione WEB integrata nel portale internet istituzionale dell'INPS (www.inps.it), unitamente alle relative istruzioni operative.

3. I comuni verificano la posizione anagrafica ed eventuali incompatibilità con altre misure locali dei nuclei familiari contenuti negli elenchi di cui al comma 1 e, sulla base del numero di carte loro assegnate, attribuiscono le carte che eventualmente residuano dopo l'applicazione dei criteri sopra indicati, selezionando i beneficiari, nell'ambito dell'elenco predisposto, tra i nuclei familiari, anche unipersonali, in effettivo stato di bisogno.

Art. 7.

Procedura di attribuzione nominativa delle carte e comunicazione ai beneficiari

1. I comuni consolidano gli elenchi dei beneficiari di cui all'art. 6, da impiegare per l'erogazione del contributo, entro e non oltre venti giorni dalla pubblicazione degli elenchi sul sito INPS, attraverso applicativo web integrato nel portale internet istituzionale dell'INPS (www.inps.it).

2. L'INPS, decorso il termine di cui al comma 1, rende definitivi gli elenchi entro dieci giorni dal termine del caricamento dei dati sulla piattaforma informatica e li trasmette in via telematica a Poste Italiane ai fini dell'erogazione del contributo, per il tramite della società controllata Postepay, ovvero di altra società del gruppo o articolazione organizzativa a ciò preposta.

3. Gli elenchi dei beneficiari sono pubblicati, in ogni caso, in evidenza, sui siti internet di ciascun comune, in conformità all'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, con modalità tali da garantire la riservatezza dei dati personali.

4. I comuni e le loro forme associate, attraverso i propri strumenti di comunicazione istituzionale e gli uffici per le relazioni con il pubblico, segnalano alla popolazione residente la pubblicazione degli elenchi dei beneficiari e forniscono informazioni relative alle modalità di ritiro delle carte presso gli uffici postali abilitati al servizio e alle modalità di prenotazione per il ritiro delle carte.

Art. 8.

Modalità di erogazione del contributo per l'anno 2026

1. Il contributo è erogato attraverso carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane per il tramite della società controllata Postepay, ovvero di altra società del gruppo o articolazio-



ne organizzativa a ciò preposta, consegnate ai beneficiari, previa prenotazione del ritiro attraverso i canali offerti da Poste Italiane, presso gli uffici postali abilitati al servizio.

2. Il numero complessivo delle carte assegnabili è indicato nel decreto direttoriale adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2.

3. Le carte abbinate a ciascun beneficiario sono nominative e sono rese operative con l'accredito del contributo erogato a partire dal mese di ottobre 2026.

4. Le carte sono ritirate dai beneficiari del contributo presso gli uffici postali abilitati al servizio secondo un criterio di scaglionamento e non sono fruibili, con decadenza dal beneficio riferito all'annualità 2026, se non viene effettuato il primo pagamento entro il 16 dicembre 2026.

Art. 9.

Disposizioni sui residui per l'anno 2026

1. Poste Italiane S.p.a., entro il 31 gennaio 2027, effettua il monitoraggio delle risorse residue, risultanti dalle carte non abilitate da parte dei beneficiari con il primo pagamento nel termine stabilito dall'art. 8, comma 4, e ne informa il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 5.

2. Le risorse di cui al comma 1, risultanti dal monitoraggio, sono accreditate sul conto corrente postale per la gestione della misura da parte di Poste Italiane S.p.a.

Art. 10.

Modalità di erogazione del contributo per l'anno 2027

1. Il contributo per l'annualità 2027 è erogato con le medesime modalità di cui all'art. 8, mediante accredito della seconda quota a partire dal mese di aprile 2027.

2. Ai soli fini della fruizione della quota di contributo per l'annualità 2027, le carte prepagate non ritirate e/o non attivate entro il termine di cui all'art. 8, comma 4, possono essere ritirate e/o attivate dai beneficiari effettuando un pagamento, a pena di decadenza, dal 1° aprile 2027 al 31 agosto 2027.

Art. 11.

Termine finale di utilizzo delle somme e disposizioni sui residui per l'anno 2027

1. Le somme accreditate ai beneficiari devono essere interamente utilizzate entro e non oltre il 10 ottobre 2027.

2. Poste Italiane S.p.a., entro il 30 novembre 2027, effettua un monitoraggio delle risorse residue e ne informa il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 12.

Convenzione tra il MASAF, INPS e Poste Italiane S.p.a.

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, INPS e Poste Italiane S.p.a. procedono, per le annualità 2026 e 2027, alla sottoscrizione di

apposita convenzione al fine di disciplinare le modalità tecniche di trasmissione dei dati tra l'INPS, i comuni e Poste Italiane S.p.a., assicurandone la sicurezza e la protezione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 6, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, e nel limite massimo di spesa ivi previsto.

Art. 13.

Modalità e condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, per ciascuna delle annualità 2026 e 2027, previa presentazione di apposita domanda, anche per via telematica, utilizzando i modelli resi disponibili dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sul proprio sito istituzionale, e verifica del rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, con apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sottoscritta dalla competente Direzione generale del Ministero dell'agricoltura, sono individuati gli esercizi commerciali in forma singola e le associazioni di esercenti che aderiscono a piani di contenimento dei costi dei beni alimentari di prima necessità di cui all'allegato 1, da attuarsi anche attraverso apposita scontistica praticata a favore dei possessori delle carte.

2. Con decreto direttoriale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono stabiliti i modelli per la presentazione delle domande di cui al comma 1 e le necessarie indicazioni operative, anche in relazione alla verifica delle condizioni di cui al medesimo comma 1.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Roma, 24 giugno 2026

*Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste*
LOLLOBRIGIDA

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
CALDERONE

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1001



ALLEGATO I

BENI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITÀ

Carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole
 pescato fresco
 tonno e carne in scatola
 latte e suoi derivati
 uova
 oli d'oliva e di semi
 prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria
 pizza e prodotti da forno surgelati
 paste alimentari
 riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale
 farine di cereali
 ortaggi freschi; lavati e confezionati pronti al consumo; lavorati; cotti, confezionati e pronti al consumo; surgelati
 pomodori pelati e conserve di pomodori
 legumi
 semi e frutti oleosi
 frutta di qualunque tipologia, anche lavata e confezionata pronta al consumo nonché cotta e confezionata pronta al consumo
 alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula)
 lieviti naturali
 miele naturale
 zuccheri
 cacao in polvere
 cioccolato
 acque minerali
 aceto di vino
 caffè, tè, camomilla
 prodotti DOP e IGP

26A03853

DECRETO 23 luglio 2026.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche verificatesi nei territori della Regione Molise dal 30 marzo al 4 aprile 2026.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
 DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
 E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Vista la comunicazione della Commissione (2022/C 485/01) relativa agli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Esaminato, in particolare, l'art. 25 del suddetto regolamento 2022/2472, riguardante gli «Aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali»;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 203 del 31 agosto 2023, recante le disposizioni per il pagamento degli aiuti sui premi assicurativi e degli aiuti compensativi destinati a indennizzare i danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, ai sensi del regolamento (UE) 2022/2472;

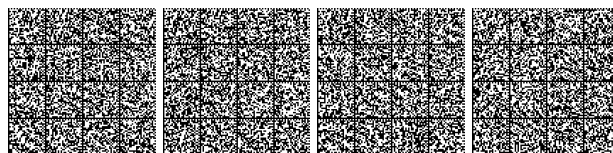
Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 2022/2472, rubricata al n. SA.109287(2023/XA);

Esaminata la proposta della Regione Molise di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, approvata con deliberazione n. 158 del 28 maggio 2026, successivamente integrata e modificata dalla deliberazione n. 211 del 29 giugno 2026, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 30 marzo al 4 aprile 2026 nelle Province di Campobasso e Isernia;

Dato atto alla Regione Molise di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 102/2004;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Molise di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola;



Decreta:

Art. 1.

*Declaratoria del carattere di eccezionalità
degli eventi atmosferici*

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi indicati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Provincia di Campobasso:

piogge alluvionali dal 30 marzo al 4 aprile 2026;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei Comuni di: Baranello, Bonefro, Campobasso, Campolieto, Campomarino, Casacalenda, Castellino del Biferno, Castelmauro, Castropignano, Cercemaggiore, Civitacampomarano, Colletorto, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Macchia Valfortore, Mafalda, Matrice, Monacilioni, Montagano, Montecilfone, Montefalcone nel Sannio, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Palata, Petacciato, Pietracatella, Portocannone, Ripalimosani, Roccavivara, San Felice del Molise, San Giuliano di Puglia, Santa Croce di Magliano, Sant'Elia a Pianisi, Tavenna, Termoli, Toro, Trivento, Tufara, Vinchiaturò;

piogge alluvionali dal 30 marzo al 4 aprile 2026;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio dei Comuni di: Baranello, Busso, Castelmauro, Castropignano, Colle d'Anchise, Fossalto, Guglionesi, Limosano, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Palata, Portocannone, Rotello, San Giacomo degli Schiavoni, Sant'Angelo Limosano;

Provincia di Isernia:

piogge alluvionali dal 30 marzo al 4 aprile 2026;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei Comuni di: Agnone, Belmonte del Sannio, Capracotta, Frosolone, Pescopennataro;

piogge alluvionali dal 30 marzo al 4 aprile 2026;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio del Comune di: Rionero Sannitico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2026

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

**MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

DECRETO 24 luglio 2026.

Determinazione dei corrispettivi dovuti per gli interventi di ricerca, soccorso o salvataggio effettuati dal Corpo della guardia di finanza.

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028»;

Visto in particolare, l'art. 1, comma 727 della citata legge n. 199 del 2025, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i corrispettivi dovuti, ai sensi del comma 726 del citato art. 1, per gli interventi di ricerca, soccorso o salvataggio effettuati dal Corpo della guardia di finanza, qualora imputabili a dolo o colpa grave dell'agente, ovvero in caso di richiesta di intervento immotivata o ingiustificata;

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza»;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;

Visto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2025, n. 188, recante «Regolamento di amministrazione del Corpo della guardia di finanza»;

Decreta:

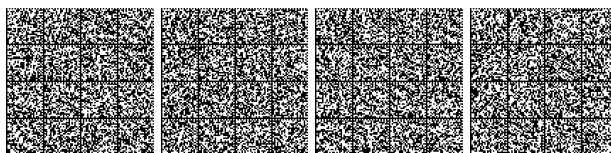
Art. 1.

1. I corrispettivi dovuti per gli interventi di ricerca, soccorso o salvataggio effettuati dal Corpo della guardia di finanza, di cui all'art. 1, comma 726, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono stabiliti, ai sensi del comma 727 della predetta legge n. 199 del 2025, nelle misure indicate nelle tabelle, 1, 2, 3 e 4 dell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2026

Il Ministro: GIORGETTI



ALLEGATO I
(art. 1, comma 1)**DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI PER GLI INTERVENTI DI RICERCA,
SOCCORSO O SALVATAGGIO EFFETTUATI DAL CORPO DELLA GUARDIA DI
FINANZA****Tabella 1**

Tariffe orarie relative al personale dei ruoli ordinari del Corpo della guardia di finanza direttamente impiegato negli interventi di ricerca, soccorso o salvataggio che determinano la corresponsione di un corrispettivo.

	Tariffa oraria
Personale del ruolo Ufficiali superiori	euro 60,00
Personale del ruolo Ufficiali (fino al grado di Capitano)	euro 39,00
Personale del ruolo ispettori	euro 37,00
Personale del ruolo sovrintendenti	euro 33,00
Personale del ruolo appuntati e finanzieri	euro 30,00

Tariffe orarie relative al personale dei ruoli aeronavali del Corpo della guardia di finanza direttamente impiegato negli interventi di ricerca, soccorso o salvataggio che determinano la corresponsione di un corrispettivo.

A. Comparto aereo

	Tariffa oraria
Personale del ruolo Ufficiali superiori	euro 70,00
Personale del ruolo Ufficiali (fino al grado di Capitano)	euro 43,00
Personale del ruolo ispettori	euro 41,00
Personale del ruolo sovrintendenti	euro 37,00
Personale del ruolo appuntati e finanzieri	euro 34,00

B. Comparto navale

	Tariffa oraria
Personale del ruolo Ufficiali superiori	euro 65,00
Personale del ruolo Ufficiali (fino al grado di Capitano)	euro 41,00
Personale del ruolo ispettori	euro 39,00
Personale del ruolo sovrintendenti	euro 35,00
Personale del ruolo appuntati e finanzieri	euro 31,00



Se le prestazioni sono di durata inferiore ad un'ora, la tariffa è dovuta per un'ora intera.

Se le stesse hanno durata superiore all'ora, le frazioni di tempo vanno calcolate per un'intera ora se sono uguali o superiori a trenta minuti, non vanno calcolate se inferiori a trenta minuti.

Tabella 2

Tariffe chilometriche relative agli automezzi e pertinenti attrezzature del Corpo della guardia di finanza direttamente impiegati negli interventi di ricerca, soccorso o salvataggio che determinano la corresponsione di un corrispettivo.

Categoria	Classe	Alimentazione	Tariffa chilometrica
Autovettura da movimento	fino a 1.200 cc	ibrido-benzina	euro 0,17
	fino a 1.200 cc	benzina	euro 0,27
	oltre 1.200 cc a 1.600 cc	gasolio	euro 0,17
	oltre 1.200 cc a 1.600 cc	ibrido-benzina	euro 0,32
	oltre 1.600 cc a 2.000 cc	gasolio	euro 0,19
Autovettura operativa	fino a 1.600 cc	ibrido-benzina	euro 0,34
Autovettura a trazione integrale	fino a 2.000 cc	gasolio	euro 0,18
	fino a 2.000 cc	ibrido-benzina	euro 0,21
Autoveicolo fuoristrada	Autovetture	ibrido-gasolio	euro 0,32
	Pick up	gasolio	euro 0,31
Autocanile	fino a 1.200 cc	benzina	euro 0,22
	oltre 1.200 cc a 1.600 cc	gasolio	euro 0,18
	Pick up	gasolio	euro 0,31
Autofurgone	fino a 10 q	gasolio	euro 0,16
	fino a 35 q	gasolio	euro 0,28
Autopromiscuo	fino a 8 posti	gasolio	euro 0,33
Motoslitta	fino a 1.200 cc	benzina	euro 1,50
Quad ATV	fino a 1.000 cc	benzina	euro 0,8

Il chilometraggio andrà computato sempre per eccesso ovvero approssimando eventuali decimali all'unità successiva.



Tabella 3

Tariffe orarie relative agli aeromobili e pertinenti attrezzature del Corpo della guardia di finanza direttamente impiegati negli interventi di ricerca, soccorso o salvataggio che determinano la corresponsione di un corrispettivo.

	Tariffa oraria
Aereo turboelica medio	4.994,92
Aereo turboelica medio/leggero	5.066,26
Aereo turboelica leggero	3.450,52
Elicottero bimotore medio	4.184,10
Elicottero bimotore medio/leggero	2.892,05
Drone quadricottero mini	93,16
Drone ala fissa mini	487,70
Drone ala fissa light	254,83

Il funzionamento degli aeromobili di durata complessiva inferiore ad un'ora viene conteggiato per un'intera ora.

Se il funzionamento dura più di un'ora, le frazioni di tempo vanno calcolate per un'intera ora se sono uguali o superiori a trenta minuti, non vanno calcolate se inferiori a trenta minuti.



Tabella 4

Tariffe orarie relative alle unità navali e pertinenti attrezzature del Corpo della guardia di finanza direttamente impiegate negli interventi di ricerca, soccorso o salvataggio che determinano la corresponsione di un corrispettivo.

	Tariffa oraria
Guardacoste classe Bigliani	euro 773,19
Guardacoste classe Buratti	euro 521,89
Guardacoste classe Corrubia	euro 869,75
Pattugliatore classe Bandiera	euro 1.044,52
Pattugliatore classe Monti	euro 770,62
Pattugliatore veloce classe Di Bartolo	euro 873,81
Pattugliatore veloce classe Petrucci	euro 973,59
Unità minore classe B.S.O.	euro 206,83
Unità minore classe M.S.F.	euro 59,96
Unità minore classe V.A.I. 100	euro 155,15
Unità minore classe V.A.I. 1200	euro 155,77
Unità minore classe V.A.I. 300 Hybrid	euro 85,65
Vedetta costiera classe V.1100	euro 425,33
Vedetta costiera classe V.2000	euro 256,13
Vedetta costiera classe V.3000	euro 56,03
Vedetta costiera classe V.800	euro 348,81
Vedetta costiera classe V.900	euro 177,19
Vedetta velocissima classe V.1300 RHIB	euro 455,94
Vedetta velocissima classe V.1600	euro 931,18
Vedetta velocissima classe V.5000	euro 625,81
Vedetta velocissima classe V.7000	euro 438,43
Vedetta velocissima classe V.8000	euro 315,6

Il funzionamento dei natanti di durata complessiva inferiore ad un'ora viene conteggiato per un'intera ora.

Se il funzionamento dura più di un'ora, le frazioni di tempo vanno calcolate per un'intera ora se sono uguali o superiori a trenta minuti, non vanno calcolate se inferiori a trenta minuti.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

DECRETO 7 luglio 2026.

Proroga del termine di aggiudicazione definitiva degli interventi di adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antisismica - Piani 2023-2025.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del servizio nazionale di Protezione civile»;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l'edilizia scolastica» e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile»;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» e, in particolare, l'art. 80, comma 21;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici» e, in particolare, l'art. 32-bis che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare, l'art. 2, comma 276, che, al fine di conseguire l'adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari, prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischio;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» e, in particolare, l'art. 2, comma 109, che, per le leggi di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contributi a

carico del bilancio dello Stato per le Province autonome di Trento e Bolzano, Ministero dell'istruzione e del merito facendo solo salvi i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi, nonché i rapporti giuridici già definiti;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;

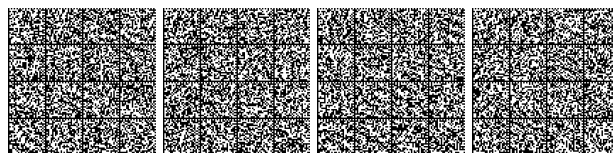
Visto in particolare il comma 4-sexies dell'art. 11 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, secondo il quale «Per le finalità di cui ai commi da 4-bis a 4-quinquies, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica»;

Visti altresì i commi da 4-ter a 4-quinquies del citato art. 11 del decreto-legge n. 179 del 2012, che prevedono che per l'inserimento in tali piani, gli enti locali proprietari degli immobili adibiti all'uso scolastico presentano, secondo quanto indicato nel decreto di cui al comma 4-bis, domanda alle regioni territorialmente competenti; che ciascuna regione e provincia autonoma, valutata la corrispondenza con le disposizioni indicate nel decreto di cui al comma 4-bis e tenuto conto della programmazione dell'offerta formativa, approva e trasmette al Ministero il proprio piano, formulato sulla base delle richieste pervenute; che la mancata trasmissione dei piani regionali nei termini indicati nel decreto medesimo comporta la decadenza dai finanziamenti assegnabili nel triennio di riferimento; che il Ministero, verificati i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome, in assenza di osservazioni da formulare, li approva e ne dà loro comunicazione ai fini della relativa pubblicazione, nei successivi trenta giorni, nei rispettivi Bollettini ufficiali;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province», e in particolare l'art. 10;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e, in particolare, l'art. 1, comma 160, nel quale si è stabilito di demandare ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministero dell'istruzione,



dell'università e della ricerca la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse di cui al Fondo per interventi straordinari di cui all'art. 32-*bis* del decreto-legge n. 269 del 2003;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari Ministero dell'istruzione e del merito e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;

Visto in particolare l'art. 4, comma 3-*quater* del citato decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, che prevede che, a decorrere dall'anno 2018, le risorse di cui all'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, già confluite nel Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'art. 11, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono ripartite secondo i criteri della programmazione triennale nazionale di riferimento;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2015, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il quale sono stati definiti i termini e le modalità di attuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico, in attuazione dell'art. 1, comma 160, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché sono state ripartite, su base regionale, le risorse relative alle annualità 2014 e 2015;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalità di redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica;

Visto l'accordo, sottoscritto in sede di Conferenza unificata il 6 settembre 2018, tra il Governo, le regioni, le province e gli enti locali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si è proceduto tra l'altro all'approvazione della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si è proceduto alla rettifica della programmazione unica nazionale 2018-2020 con riferimento ad alcuni piani regionali;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, 17 genna-

io 2018, recante «Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni» e la relativa circolare esplicativa n. 7 del 21 gennaio 2019;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e in particolare l'art. 6, con cui si stabilisce che il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 185, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito»;

Dato atto che le risorse di cui all'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 sono confluite nel Fondo unico dell'edilizia scolastica e, in particolare, sul capitolo 8105 - piano gestionale 1 - del bilancio di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito;

Vista la delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63, che introduce la normativa attuativa della riforma del codice unico di progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 11 dicembre 2024, n. 254, con il quale sono state ripartite tra le regioni le risorse relative alle annualità 2023, 2024, 2025, pari a complessivi euro 61.000.000,00, utilizzando i medesimi criteri di riparto della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica, come definiti nella richiamata Conferenza Unificata del 6 settembre 2018 e sono stati individuati gli enti locali beneficiari;

Dato atto che, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 11 dicembre 2024, n. 254, «gli enti beneficiari dei finanziamenti di cui all'allegato A sono tenuti ad effettuare l'aggiudicazione definitiva dei lavori entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana»;

Considerato che il citato decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 11 dicembre 2024, n. 254 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 13 gennaio 2025 e che, quindi, il termine di aggiudicazione definitiva dei lavori è stato fissato al 13 luglio 2025;

Dato atto che l'art. 5, comma 1, lettera a), del suddetto decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, 11 dicembre 2024, n. 254, prevede che il mancato rispetto del termine di aggiudicazione definitiva dei lavori costituisca un'ipotesi di revoca del finanziamento;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 3 luglio 2025, n. 130, con il quale il termine ultimo per l'aggiudicazione definitiva dei lavori, di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 11 dicembre 2024, n. 254 (Piani 2023-2025) è stato prorogato al 13 luglio 2026;



Dato atto che, a seguito della suddetta proroga, la Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche ha ulteriormente intensificato le attività di impulso, monitoraggio e vigilanza nei confronti degli enti locali beneficiari dei trentadue interventi finanziati, invitandoli ad attivarsi con ogni utile iniziativa volta ad assicurare il rispetto della tempistica prevista, al fine di evitare la decadenza dal finanziamento e la conseguente perdita delle risorse assegnate;

Dato atto che, a fronte della citata proroga, sono pervenute richieste di ulteriore proroga da parte di alcuni enti beneficiari, i quali hanno rappresentato che, pur avendo tempestivamente avviato le procedure per l'aggiudicazione dei lavori, necessitano di un limitato differimento del termine per il completamento delle relative procedure;

Dato atto che, in taluni casi, il ritardo nell'espletamento delle procedure è conseguente alla contestuale gestione, da parte dei medesimi enti, degli interventi resisi necessari a seguito Ministero dell'istruzione e del merito degli eventi alluvionali e sismici che hanno interessato il territorio, circostanza che ha determinato un aggravio delle attività amministrative e tecniche e, conseguentemente, un rallentamento nell'attuazione degli ulteriori interventi di competenza;

Considerato che il limitato differimento del termine, pari a soli tre mesi, realizza un equilibrato bilanciamento, da un lato, tra le oggettive difficoltà tecniche e procedurali rappresentate dagli enti beneficiari e, dall'altro, l'esigenza di assicurare il pieno conseguimento dell'interesse pubblico perseguito, consistente nella tempestiva messa in sicurezza del patrimonio di edilizia scolastica, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa;

Ritenuto quindi, opportuno, anche alla luce delle anticipazioni di spesa già erogate, individuare un nuovo termine per l'aggiudicazione degli interventi finanziati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, 11 dicembre 2024, n. 254;

Decreta:

Art. 1.

Proroga del termine di aggiudicazione dei lavori

1. Per le ragioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, il termine di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 11 dicembre 2024, n. 254 (Piani 2023-2025), già prorogato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 3 luglio 2025, n. 130, è ulteriormente prorogato dal 13 luglio 2026 al 13 ottobre 2026. Il mancato rispetto del predetto termine comporta la decadenza dal finanziamento concesso.

2. Il presente decreto è comunicato agli enti locali beneficiari del finanziamento dalla Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2026

Il Ministro: VALDITARA

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, reg. n. 1691

26A03875

DECRETO 7 luglio 2026.

Proroga del termine di rendicontazione degli interventi di ripristino delle condizioni di agibilità degli edifici scolastici mediante utilizzo risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Vista la legge 20 maggio 1985, n. 222, recante «Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio» ed in particolare gli articoli 47 e 48;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l'edilizia scolastica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, recante «Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», e in particolare l'art. 1, commi 160 e 172;

Visto il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», e in particolare l'art. 46-bis;

Dato atto che il sopracitato art. 46-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 ha modificato l'art. 1, comma 172, della legge n. 107 del 2015 prevedendo che le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, relative all'edilizia scolastica sono destinate prioritariamente agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, anche sulla base dei dati contenuti nell'anagrafe dell'edilizia scolastica;

Considerato che l'art. 46-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76,



prevedendo che, al fine di ridurre i divari territoriali e di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla ristrutturazione, al miglioramento, alla messa in sicurezza, all'adeguamento antisismico e all'incremento dell'efficienza energetica degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, la quota attribuita è divisa in tre parti di pari importo in relazione alle aree geografiche del Nord (per le Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna), del Centro e Isole (per le Regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna) e del Sud (per le Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria);

Considerato che il medesimo art. 46-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 prevede che nell'ambito di ciascuna area geografica resta salvo quanto stabilito dalla programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 novembre 2019, n. 1021, con il quale sono stati definiti i criteri per il finanziamento degli interventi urgenti, anche a valere sulle risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Considerato che l'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione 30 giugno 2021, n. 204 prevede che i finanziamenti a valere sulle risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, sono assegnati, nei limiti delle risorse annualmente disponibili e degli stanziamenti conseguentemente attribuiti in favore di ciascuna area geografica, per interventi urgenti e indifferibili resisi necessari per garantire il diritto allo studio, individuati a seguito di procedura selettiva e definisce i criteri e le modalità di selezione degli interventi relativi all'edilizia scolastica da finanziare;

Dato atto che in data 24 novembre 2021 è stato pubblicato l'avviso pubblico, prot. n. 46852, per l'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento, prevedendo un importo massimo assegnabile di 400.000,00 euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, come modificato dal decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 185, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 7 novembre 2023, n. 210, recante «Approvazione delle graduatorie definitive per il finanziamento degli interventi di ripristino delle condizioni di agibilità degli edifici scolastici mediante utilizzo risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2024, recante «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027», e in particolare la tabella 7 allegata al medesimo decreto;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 gennaio 2025, n. 6, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione e del merito», e in particolare l'art. 13;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 26 febbraio 2025, n. 33, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio, in data 28 febbraio 2025, al n. 88, con il quale il Ministro dell'istruzione e del merito ha assegnato ai titolari dei Dipartimenti in cui si articola l'amministrazione centrale le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per l'anno 2025, e in particolare la tabella D;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 marzo 2025, n. 52, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 18 marzo 2025, al n. 297, di assegnazione delle spese strumentali in gestione unificata per l'anno 2025 e, in particolare, l'art. 5 e la relativa tabella 5;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 novembre 2023, n. 210 «Gli enti locali, di cui all'allegato A al presente decreto sono tenuti a ultimare i lavori entro dodici mesi dall'aggiudicazione definitiva e a rendicontare entro i due mesi successivi dall'ultimazione dei lavori»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 21 novembre 2025, n. 230, con il quale il termine ultimo per la rendicontazione finale degli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 novembre 2023, n. 210 è stato prorogato al 31 luglio 2026;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 31 dicembre 2025, n. 265, con il quale il termine di rendicontazione del 31 luglio 2026 è stato esteso a tutti gli interventi conclusi entro il 31 maggio 2026;

Dato atto che, in pendenza dei termini previsti dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 novembre 2023, n. 210, taluni enti beneficiari hanno rappresentato la necessità di procedere all'espletamento di una nuova procedura di gara, per cause sopravvenute a essi non imputabili;

Considerato che, dall'ordinaria attività di ricognizione e di monitoraggio effettuata dalla Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni



scolastiche, è emerso che alcuni enti locali necessitano di una ulteriore proroga del termine di rendicontazione finale degli interventi;

Considerato che, pur avendo completato i lavori entro il 31 maggio 2026, alcuni enti non sono in grado di completare la relativa rendicontazione entro il termine attualmente previsto del 31 luglio 2026;

Considerato che le difficoltà riscontrate dagli enti nel rispetto del predetto termine risultano connesse alla complessità delle attività di verifica e di chiusura amministrativo-contabile degli interventi, alla concomitante gestione di ulteriori programmi di investimento finanziati a valere su linee ordinarie e straordinarie, nonché, in taluni casi, alle oggettive difficoltà organizzative derivanti dalla limitata disponibilità delle risorse umane necessarie all'espletamento delle relative attività;

Considerato che la linea di finanziamento in questione è destinata al ripristino delle condizioni di agibilità degli edifici scolastici;

Ritenuta quindi, opportuna, alla luce delle criticità rappresentate, l'individuazione di un nuovo termine per la rendicontazione finale degli interventi di ripristino delle condizioni di agibilità degli edifici scolastici autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 novembre 2023, n. 210;

Decreta:

Art. 1.

Proroga del termine di rendicontazione

1. Per le motivazioni indicate in premessa, il termine per la rendicontazione finale degli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 novembre 2023, n. 210, i cui lavori sono stati conclusi entro il 31 maggio 2026, è prorogato al 31 ottobre 2026.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli interventi per i quali, in pendenza dei termini previsti dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 novembre 2023, n. 210, gli enti beneficiari abbiano espletato una nuova procedura di gara. Per tali interventi, ai sensi del citato decreto, la conclusione dei lavori deve avvenire entro dodici mesi dall'aggiudicazione definitiva della nuova procedura di gara e la rendicontazione entro i due mesi successivi dall'ultimazione dei lavori.

3. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 e al comma 2 comporta la decadenza dai contributi e dai finanziamenti concessi.

4. Nell'ipotesi in cui non siano rispettati i termini di cui al comma 1 e al comma 2, le eventuali risorse ricevute ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 novembre 2023, n. 210 sono versate da parte degli enti locali all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, di cui all'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni.

5. Per ogni ulteriore aspetto non regolato dal presente decreto, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 novembre 2023, n. 210.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2026

Il Ministro: VALDITARA

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, reg. n. 1690

26A03876

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 20 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Quadrifoglio società cooperativa» in Arezzo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'articolo 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Il Quadrifoglio società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2024, evidenzia una condizione di sostanzial-



le insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 687.142,00, si riscontra una massa debitoria di euro 3.335.450 ed un patrimonio netto negativo di euro - 2.648.326,00;

Considerato che in data 15 aprile 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Preso atto della nota del 28 aprile 2025, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha comunicato l'intervenuta cancellazione dell'ente dai propri elenchi in data 10 novembre 2020;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli artt. 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Il Quadrifoglio società cooperativa», con sede in Arezzo (AR) (codice fiscale 00856550512), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Elisa Ciari, nata a Empoli (FI) il 12 gennaio 1975 (codice fiscale CRILSE75A52D403Q), domiciliata in Firenze (FI) - via Giovanni Fabbroni n. 42/A.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 luglio 2026

Il Ministro: URSO

DECRETO 20 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Leone società cooperativa in liquidazione» in Soragna e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordinamento delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione nazionale cooperative italiane ha chiesto che la società «Leone società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2021, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 156.810,00, si riscontra una massa debitoria di euro 377.790,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 223.238,00;

Considerato che in data 21 marzo 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto che a far data dal 28 settembre 2023 il sodalizio non risulta più iscritto all'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo di cui sopra;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva



ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a*) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Leone società cooperativa in liquidazione», con sede in Soragna (PR) (codice fiscale 02377100348), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Michele Di Bono, nato a Palermo (PA) il 29 luglio 1957 (codice fiscale DBNMHL57L29G273K), domiciliato in Parma (PR), Strada Antonio Zarotto n. 70.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle Imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A03836

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 27 luglio 2026.

Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il concorso del Servizio nazionale della protezione civile alle attività di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio a ovest di Caracas nella Repubblica Bolivariana del Venezuela il 24 giugno 2026. (Ordinanza n. 1204).

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 8, comma 1, lettera *l*), e l'art. 29, commi 1 e 3;

Vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, con la quale è stato istituito il

Meccanismo unionale di protezione civile il cui punto di riferimento è il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'Unione europea (ERCC);

Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale e del Meccanismo unionale di protezione civile, partecipa alle attività di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 2 luglio 2026 con cui è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio a ovest di Caracas nella Repubblica Bolivariana del Venezuela il 24 giugno 2026;

Ravvisata la necessità di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2024 recante: «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Ritenuta, pertanto, l'esigenza di inviare risorse umane, attrezzature e materiali per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza, la situazione verificatasi nell'area interessata, anche mediante la piena e completa attivazione delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti di cui agli articoli 4 e 13 del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018;

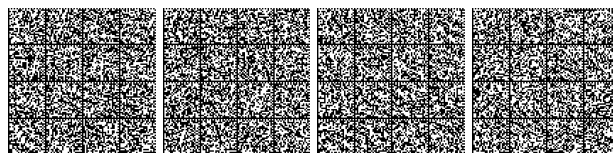
Dispone:

Art. 1.

*Coordinamento delle iniziative
urgenti di protezione civile*

1. Al fine di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione delle misure urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel territorio a ovest di Caracas nella Repubblica Bolivariana del Venezuela il 24 giugno 2026, il Dipartimento della protezione civile, anche avvalendosi delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti del Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, coordina gli interventi nazionali di protezione civile a supporto della popolazione interessata dagli eventi in rassegna, concorrendo alle attività di soccorso e assistenza, anche in raccordo con l'ERCC della Commissione europea (DG-ECHO) e con le competenti autorità della Repubblica Bolivariana del Venezuela e i soggetti eventualmente da questa all'uopo individuati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile coordina l'invio di personale del medesimo Dipartimento, delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti del Servizio naziona-



le della protezione civile nonché di beni e attrezzature, inclusi materiali sanitari, farmaci e beni di prima necessità, all'uopo individuati e resi disponibili dalle summenzionate articolazioni del citato Servizio nazionale e autorizzati nell'ambito del Meccanismo unionale di protezione civile o in via bilaterale, con oneri posti a carico delle risorse di cui all'art. 5.

3. Il Dipartimento della protezione civile utilizza, in via d'urgenza e ove necessario, polizze assicurative già stipulate al fine di garantire idonea copertura al personale di cui al comma 2.

Art. 2.

Disposizioni concernenti la donazione di beni ed attrezzature finalizzate al soccorso ed all'assistenza alla popolazione

1. Al fine di garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell'attività di assistenza alla popolazione interessata dalla situazione di emergenza di cui in premessa, è autorizzata la donazione, in favore della popolazione medesima, ad autorità estere, ovvero ad organismi internazionali e organizzazioni non governative operanti nel territorio colpito, nell'ambito di interventi definiti in accordo con il Dipartimento della protezione civile, tutti o parte dei beni ed attrezzature necessari allo scopo, inviati ai sensi del comma 2 dell'art. 1.

2. All'individuazione e donazione di tutti o parte dei beni ed attrezzature di cui al comma 1 si provvede con scambio di note con le autorità della Repubblica Bolivariana del Venezuela, ovvero con organismi internazionali e organizzazioni non governative operanti nel territorio colpito, che possono essere accompagnate da un verbale sottoscritto al momento della consegna ovvero da altra idonea documentazione comprovante l'avvenuta consegna.

3. Al reintegro delle attrezzature e dei materiali di cui all'art. 1, comma 2 ed oggetto di donazione si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 5.

Art. 3.

Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio nazionale della Protezione civile

1. Al personale non dirigenziale, civile e militare, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile direttamente impiegato all'estero ai sensi del comma 2 dell'art. 1 è corrisposta, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto ed all'art. 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'impiego all'estero connesso al contesto emergenziale in rassegna durante la vigenza dello stato di emergenza, fermo restando il divieto di cumulo con compensi analoghi eventualmente già previsti dai rispettivi ordinamenti, una speciale indennità omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata su base mensile a 300 ore di straordinario festivo e notturno, determinata con riferimento alla specifica qualifica di appartenenza e ai giorni di effettivo impiego. Al personale del Dipartimento della

protezione civile impiegato all'estero nell'ambito del Meccanismo unionale di protezione civile nelle attività di accoglienza, soccorso e assistenza alla popolazione o nelle attività connesse al contrasto dell'emergenza in rassegna, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta al netto dell'eventuale concorso riconosciuto, ad analogo titolo, dalla Commissione europea.

2. Il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile di cui al comma 1 è autorizzato, ove necessario, ad utilizzare la carta di credito dipartimentale, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, per far fronte, in loco, a spese urgenti ed impreviste connesse ad acquisti di beni e servizi, anche in assenza della prescritta autorizzazione preventiva. Le spese sostenute con carta di credito o in contanti sono soggette a rendicontazione, da sottoporre ad approvazione del Capo del Dipartimento, mediante relazione sintetica delle attività espletate ed esibizione di idonea documentazione giustificativa. Qualora la condizione emergenziale del Paese interessato dagli eventi in rassegna non consenta di disporre di documentazione formale, la singola spesa, nel rispetto del limite massimo di euro 400 settimanali pro capite, potrà essere giustificata mediante apposita autocertificazione resa dal dipendente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, previa dichiarazione da parte dell'Ambasciata/Consolato d'Italia presenti nei Paesi terzi, che attesti che tali tipologie di spese non sono documentabili nel Paese in questione.

3. Al personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile direttamente impegnato sul territorio nazionale per le attività di cui alla presente ordinanza è riconosciuto, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti ordinariamente previsti dal rispettivo ordinamento, nella misura massima di trenta ore mensili pro-capite.

4. Al personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, impegnato in missione sul territorio nazionale e all'estero per le attività di cui alla presente ordinanza, per le trasferte di durata superiore a dodici ore, in deroga a quanto disposto dall'art. 81 comma 1, lettera c) del CCNL della PCM 2016-2018 sottoscritto il 7 ottobre 2022, compete il rimborso della spesa complessiva sostenuta per i pasti, anche a fronte di unica fruizione giornaliera.

5. Al personale dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, impegnato in missione sul territorio nazionale e all'estero per le attività di cui alla presente ordinanza, per le trasferte di durata superiore a dodici ore, in deroga a quanto disposto dall'art. 64 comma 4, del CCNL della PCM 2002-2005 sottoscritto il 13 aprile 2006, compete il rimborso della spesa complessiva sostenuta per i pasti, anche a fronte di unica fruizione giornaliera.

6. Ai titolari di incarichi dirigenziali in servizio presso il Dipartimento della protezione civile direttamente impegnati nelle attività connesse al contesto emergenziale in rassegna, in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla contrattazione collettiva



nazionale del comparto di appartenenza ovvero dei rispettivi ordinamenti, è riconosciuta, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza:

per l'impiego all'estero connesso al contesto emergenziale in rassegna, una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego;

per l'impiego sul territorio nazionale, una indennità mensile pari al 15% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego.

7. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 3, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2014 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 29 marzo 2014 n. 50 e confermate dall'art. 1, comma 590, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, già previste dall'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3967/2011 e dall'art. 17, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3721/2008, si provvede a carico delle risorse finanziarie rese disponibili per la situazione di emergenza in essere.

8. Al fine di garantire la piena operatività del Servizio nazionale della protezione civile nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione di cui all'art. 1, comma 1, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inviato all'estero per l'impiego in attività connesse al contesto emergenziale in rassegna durante la vigenza dello stato di emergenza previo coordinamento con il Dipartimento della protezione civile, è corrisposta, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto ed all'art. 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, su richiesta e in alternativa ad eventuali indennità ordinariamente previste dalla contrattazione collettiva di riferimento, una speciale indennità omnicomprendente, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata su base mensile a 300 ore di straordinario festivo e notturno, determinata con riferimento alla specifica qualifica di appartenenza e ai giorni di effettivo impiego, erogata per il tramite delle amministrazioni di appartenenza che provvederanno alla relativa rendicontazione al Dipartimento della protezione civile. In favore delle amministrazioni di appartenenza del predetto personale è riconosciuto, altresì, previa rendicontazione al Dipartimento della protezione civile, il rimborso dei costi di missione o trasferta sostenuti.

9. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'Elenco nazionale di cui all'art. 34 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 nonché agli enti del terzo settore iscritti nel Registro nazionale terzo settore (RUNTS), impiegati nelle attività previste dalla presente ordinanza, si applicano i benefici normativi degli articoli 39 e 40 del medesimo decreto legislativo. Al fine di garantire idonea copertura al personale volontario impiegato nelle attività finalizzate alla gestione dell'emergenza, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad utilizzare polizze assicurative già stipulate.

Art. 4.

Deroghe

1. Per l'espletamento degli interventi previsti dalla presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ed il personale impiegato ai sensi del comma 2 dell'art. 1 sono autorizzati a derogare, ove necessario, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei principi di derivazione comunitaria, alle seguenti disposizioni:

regio- decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato articoli 3, 5, 6 secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19 e 20;

regio-decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2024, recante il regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, recante il regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, art. 14;

decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per l'amministrazione e la contabilità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

disposizioni attuative delle norme sopra indicate strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, si provvede, nel limite di euro 3.000.000,00, a valere sulle risorse di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 2 luglio 2026.

La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2026

Il Capo del Dipartimento: CICALIANO

26A03905



**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

DECRETO 19 marzo 2026.

Disciplina del Sistema IT-Wallet e dei relativi servizi ai sensi dell'articolo 64-*quater*, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CON DELEGA ALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» (CAD);

Visto, in particolare, l'articolo 64-*quater* del CAD, come introdotto dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 che ha istituito il «Sistema IT-Wallet» e, in particolare, il comma 5 del medesimo articolo che demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, ove nominata, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza la definizione dei compiti e funzioni della società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e della società di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, le date di disponibilità del sistema IT-Wallet e i relativi termini e le previsioni di sostenibilità economica;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559 recante il «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 recante il «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto l'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2015, n. 125, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali»;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica»;

Visto l'articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 e, in particolare, il comma 3;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE così come modificato dal regolamento (UE) 2024/1183 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, con il quale l'on. Giorgia Meloni è stata nominata Presidente del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, con il quale il sen. Alessio Butti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

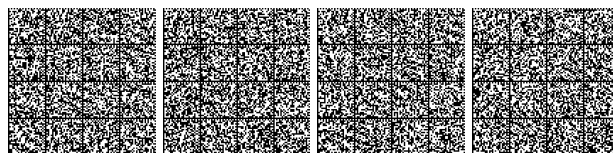
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022 concernente la delega di funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sen. Alessio Butti;

Considerata la necessità di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 64-*quater*, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che ha reso il parere di competenza con provvedimento n. 469 del 4 agosto 2025;

Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 13 febbraio 2026;

Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 28 gennaio 2026;



Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 64-*quater*, comma 3, del CAD oltre le seguenti:

a) CAD: il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

b) decreto di approvazione delle linee guida, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 64-*quater*, comma 3, del CAD, recante l'approvazione delle linee guida;

c) PagoPA: la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;

d) IPZS: la società di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116;

e) linee guida del sistema IT-Wallet, le linee guida del sistema IT-Wallet adottate ai sensi dell'articolo 64-*quater*, comma 3, del CAD;

f) livello di garanzia: indicatore del grado di affidabilità dell'autenticazione, determinato in conformità all'articolo 8 del regolamento eIDAS secondo i seguenti livelli: livello di garanzia basso, livello di garanzia significativo, livello di garanzia elevato.

g) regolamento IT-Wallet: il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 6 del decreto di approvazione delle linee guida;

h) specifiche tecniche: le specifiche tecniche del sistema IT-Wallet adottate ai sensi dell'articolo 6 del decreto di approvazione delle linee guida;

Art. 2.

Oggetto

1. Al fine di dare attuazione alle previsioni di cui all'articolo 64-*quater*, comma 5, del CAD, il presente decreto disciplina i compiti e le funzioni attribuiti a PagoPA e IPZS nell'ambito del sistema IT-Wallet, nonché la data di avvio del medesimo sistema e dei conseguenti servizi e i principi di sostenibilità economica.

Art. 3.

Compiti e funzioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.

1. Ai sensi dell'articolo 64-*quater* del CAD, IPZS provvede alla progettazione, realizzazione, implementazione e gestione della infrastruttura organizzativa e tecnologica necessaria per l'attuazione del sistema IT-Wallet, assicurandone la continua conformità al quadro normativo nazionale ed europeo in materia di identità digitale e collabora altresì con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale, alla redazione delle specifiche tecniche.

2. Nell'ambito del sistema IT-Wallet IPZS svolge i compiti e funzioni derivanti dai seguenti ruoli di cui alle linee guida del sistema IT-Wallet:

a) Unico fornitore del registro IT-Wallet che collabora con l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ai fini della registrazione dei soggetti al sistema IT-Wallet;

b) Unico fornitore di attestati elettronici di dati di identificazione personale;

c) Unico fornitore di attestati elettronici di interesse pubblico.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto di approvazione delle linee guida, IPZS rilascia gli attestati elettronici di dati di identificazione personale a seguito di autenticazione dell'utente unicamente mediante il livello di garanzia elevato del sistema CIEid. Per l'emissione e la gestione dell'attestato elettronico di dati di identificazione personale IPZS utilizza i dati messi a disposizione dall'ANPR ai sensi dell'articolo 62, comma 5, del CAD per il tramite dei servizi di accertamento resi disponibili dalla piattaforma di cui all'articolo 50-*ter*, incluso il codice identificativo univoco di cui all'articolo 62, comma 3, del CAD. Durante la sperimentazione di cui al decreto di approvazione delle linee guida, l'attestato elettronico di dati di identificazione personale contiene i seguenti dati riferiti alla persona fisica: *a)* nome; *b)* cognome; *c)* data di nascita; *d)* luogo di nascita; *e)* cittadinanza; *f)* codice fiscale. All'esito della citata sperimentazione i dati contenuti nell'attestato elettronico di dati di identificazione personale sono determinati dalle linee guida previste ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del medesimo decreto.

4. IPZS rende disponibili gli attestati elettronici di interesse pubblico dei documenti di identità e di riconoscimento di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, muniti di fotografia del titolare, che possono essere presentate anche ai fini di riconoscimento dello stesso, esclusivamente attraverso la soluzione di IT-Wallet pubblica.

5. IPZS supporta i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del CAD, nella registrazione in qualità di fonte autentica assicurando prioritariamente l'interoperabilità con le basi di dati di interesse nazionale di cui all'articolo 60, comma 3-*bis* del CAD e con quelle individuate dell'AgID ai sensi del comma 3-*ter* del medesimo articolo 60 del CAD, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del decreto di approvazione delle linee guida.

6. IPZS è registrata di diritto al sistema IT-Wallet per i ruoli di cui al comma 2.

7. In aggiunta a quanto previsto al comma 3 e comunque non oltre diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, è consentito a IPZS di rilasciare gli attestati elettronici di dati di identificazione personale anche a seguito di accertamento dell'identità dell'utente mediante prova del possesso fisico della Carta di identità elettronica (CIE), quale elemento essenziale per l'acquisizione dell'identità digitale, effettuato con modalità idonee a garantire la verifica dell'integrità del documento anche attraverso eventuali servizi resi disponibili dal Ministero dell'interno, accompagnato da autenticazione dell'utente mediante il livello di garanzia significativo del



sistema CIEid oppure del sistema SPID. I dati contenuti negli attestati elettronici di dati di identificazione personale sono selezionati e validati esclusivamente a partire dalle informazioni anagrafiche disponibili in ANPR, indipendentemente dal gestore dell'identità digitale utilizzato per l'autenticazione.

Art. 4.

Compiti e funzioni di PagoPA S.p.a.

1. Ai sensi dell'articolo 64-*quater* del CAD, PagoPA provvede alla realizzazione dell'infrastruttura tecnologica per il rilascio della soluzione di IT-Wallet pubblica nonché alla sua gestione e implementazione, assicurandone la continua conformità al quadro normativo nazionale ed europeo in materia di identità digitale e collabora altresì con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale, alla redazione delle specifiche tecniche.

2. Nell'ambito del sistema IT-Wallet PagoPA svolge i compiti e funzioni derivanti dal ruolo di unico fornitore di soluzione IT-Wallet pubblica di cui alle linee guida del sistema IT-Wallet.

3. PagoPA collabora altresì con AgID e IPZS ai fini di rendere interoperabile il catalogo dei servizi PDND con il catalogo degli attestati elettronici e per la procedura di registrazione dei titolari di fonti autentiche nel registro IT-Wallet che tiene in considerazione anche documenti e procedure già effettuati per l'adesione a PDND.

4. Con la piena funzionalità del sistema IT-Wallet, la soluzione di IT Wallet pubblica svolge le funzioni del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-*bis*; le linee guida del sistema IT-Wallet costituiscono l'evoluzione della funzionalità descritta nella sezione 3 dell'allegato 2 delle linee guida sul punto di accesso telematico ai servizi della pubblica amministrazione di cui all'articolo 64-*bis* CAD (Portafoglio). Il punto di accesso telematico rimane fruibile al cittadino indipendentemente dall'attivazione della soluzione di IT-Wallet pubblica.

5. PagoPA è registrata di diritto al sistema IT-Wallet per il ruolo di cui al comma 2.

Art. 5.

Obblighi e termini

1. La soluzione IT-Wallet pubblica è resa disponibile ai cittadini con un rilascio graduale delle funzionalità dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. I soggetti pubblici e i soggetti privati che hanno già aderito a PDND, inclusi i soggetti di cui all'articolo 4, lettere b) c), d), e) del decreto di approvazione delle linee guida sono registrati al Sistema IT-Wallet a semplice richiesta secondo quanto previsto dal regolamento IT-Wallet.

3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del CAD, possono registrarsi al sistema IT-Wallet in qualità di fonte autentica e rendere disponibili i dati e i documenti relativi a prerogative, deleghe, caratteristiche, licenze o qualità di persone fisiche e giuridiche sotto forma di attestati elettronici di attributi

pubblici ovvero rendere disponibili al fornitore di attestati elettronici di interesse pubblico i dati e documenti per la generazione di attestati elettronici di interesse pubblico. Entro e non oltre il termine di dodici mesi dalla data di cui al comma 1, tutti i soggetti di cui al primo periodo sono tenuti ad aderire, senza ulteriori oneri, al sistema IT-Wallet in qualità di titolare di fonte autentica al fine di rendere disponibili i dati e i documenti di cui al medesimo periodo. Alle regole e agli obblighi di rendere disponibili i dati e i documenti per la generazione di attestati elettronici ai sensi del presente articolo non possono essere opposte le disposizioni che regolamentano le singole banche dati.

4. I soggetti privati possono registrarsi al sistema IT-Wallet a decorrere dalla data di cui al comma 1;

5. Previa registrazione al sistema IT-Wallet, a decorrere dalla data di cui al comma 1, le soluzioni IT-Wallet possono essere utilizzate per l'accesso ai servizi in rete erogati dai soggetti pubblici; ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, è altresì riconosciuta ai soggetti privati la facoltà di utilizzo delle soluzioni IT-Wallet.

Art. 6.

Esenzione dei controlli

1. Gli attributi presentati sotto forma di attestati elettronici validi in conformità alle linee guida del sistema IT-Wallet sono esenti dai controlli di cui al Capo V del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 nonché di ogni altra normativa in materia di controlli amministrativi e documentali.

2. Le istanze e dichiarazioni di cui all'articolo 65 del CAD sono altresì valide quando presentate avvalendosi delle soluzioni IT-Wallet in conformità alle linee guida del sistema IT-Wallet; l'autenticazione dell'utente ai fini dell'identificazione dello stesso è effettuata avvalendosi dell'attestato elettronico di dati di identificazione personale ai sensi delle linee guida del sistema IT-Wallet ed è equivalente alle modalità di identificazione dell'utente ai sensi del medesimo articolo 65, comma 1, lettera b), del CAD.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai soggetti privati.

Art. 7.

Principi di sostenibilità economica del Sistema IT-Wallet

1. Il sistema IT-Wallet deve garantire la sostenibilità economica mediante un modello finanziario che equilibri entrate e costi operativi, assicurando la continuità dei servizi e il rispetto del principio di gratuità per i cittadini per le funzionalità essenziali (di seguito indicati «Servizi base»), da definirsi ai sensi del comma 6 del presente articolo.

2. I servizi aggiuntivi erogati tramite il sistema IT-Wallet (di seguito indicati «Servizi remunerabili»), da definirsi ai sensi del comma 6 del presente articolo, possono essere oggetto di remunerazione, allo scopo di:

a) incentivare la partecipazione di attori pubblici e privati;



b) ridurre la dipendenza da finanziamenti pubblici attraverso la generazione di ricavi proporzionali al valore aggiunto fornito.

3. La definizione delle tariffe per i servizi remunerabili e dei soggetti tenuti a corrisponderle deve assicurare un adeguato spazio di autonomia a tutti i soggetti del sistema nello sviluppo e nella diffusione degli stessi.

4. Le fonti di ricavo per garantire la sostenibilità economica del sistema, inclusa la remunerabilità dell'infrastruttura e dei servizi resi dalle società di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c) e d), nonché dai soggetti pubblici per l'emissione e la gestione di attestati elettronici inclusi nei servizi base o di interesse pubblico, si basano sulla monetizzazione di transazioni, integrazioni sistemiche e generazione di valore da risparmi operativi, in conformità alla normativa unionale e possono includere:

a. tariffe applicate ai verificatori di attestati elettronici, con esclusione delle pubbliche amministrazioni, anche per il tramite di fornitori di soluzione IT-Wallet, per l'utilizzo del sistema IT-Wallet, anche proporzionate al volume delle transazioni o dei servizi richiesti;

b. tariffe applicate per il tramite di fornitori di soluzioni IT-Wallet private, per l'uso da parte degli utenti di servizi remunerabili, sia per scopi professionali che non professionali, ivi inclusa l'emissione e la gestione di attestati elettronici non inclusi nei servizi base;

c. ulteriori tariffe in conformità ai regolamenti nazionali.

5. Il sistema IT-Wallet deve prevedere l'integrabilità dei servizi pubblici e privati, garantendo interoperabilità e coerenza con il quadro normativo vigente. A tal fine, rientrano tra i servizi integrabili i servizi destinati all'erogazione dei benefici economici concessi dalle amministrazioni pubbliche a favore di persone fisiche o giuridiche residenti nel territorio dello Stato per il tramite dell'infrastruttura tecnologica di cui all'articolo 28-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 nonché il sistema di prevenzione di cui all'articolo 30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, concernente il sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore finanziario e assicurativo, con specifico riferimento al furto d'identità, assicurando la possibilità di accesso e utilizzo di tale servizio attraverso il sistema IT-Wallet. L'integrazione di tali servizi avviene nel rispetto dei principi di sicurezza, protezione dei dati e tutela della fede pubblica.

6. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, ove nominata, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti l'AgID e il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, sono definiti:

a) i servizi base e servizi remunerabili, incluse le relative indicazioni di costo, nonché le politiche e le modalità di remunerazione, nel rispetto delle previsioni di cui al presente articolo;

b) il contributo che i soggetti che sono registrati al sistema IT-Wallet, con esclusione delle pubbliche ammi-

nistrazioni, riconoscono per la copertura dei costi sostenuti per detti procedimenti da AgID e dei costi di mantenimento del registro del sistema IT-Wallet a carico del fornitore del registro del sistema IT-Wallet;

c) l'elenco degli attestati elettronici di attributi che, per ragioni di sicurezza, tutela della fede pubblica e ordine pubblico, possono essere fornite esclusivamente tramite la soluzione di IT-Wallet pubblica;

d) la stima degli eventuali oneri iniziali a carico della finanza pubblica da sostenere sino al raggiungimento della sostenibilità economica del sistema e la relativa idonea copertura finanziaria.

Art. 8.

Trattamento dei dati personali

1. IPZS agisce in qualità di titolare del trattamento dei dati personali necessari per la realizzazione dei compiti ad esso attribuiti dall'articolo 3, commi 1 e 2, lettere a) e b), del presente decreto.

2. I soggetti che rivestono il ruolo di fonte autentica agiscono in qualità di titolari del trattamento dei dati personali necessari per l'emissione di attestati elettronici di attributi, nonché per la gestione dei servizi di revoca e verifica della loro validità, anche in caso di aggiornamento dei dati presenti nei predetti attestati.

3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del CAD, che rivestono il ruolo di fonte autentica ai fini dell'emissione di attestati elettronici di interesse pubblico, si avvalgono di IPZS, designato, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679, quale responsabile dei trattamenti di dati personali necessari per la realizzazione dei compiti ad esso attribuiti dall'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto.

4. Fuori dai casi di cui al comma 3, i soggetti che rivestono il ruolo di fonte autentica possono avvalersi di fornitori di attestati elettronici di attributi designati, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679, quali responsabili dei trattamenti di dati personali.

5. Con decreto del Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale, sentito il garante per la protezione dei dati personali, sono definite, all'esito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati effettuata con l'ausilio di PagoPA e IPZS, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2016/679, le misure tecniche e organizzative da adottarsi con riferimento ai trattamenti di dati personali effettuati ai sensi del presente decreto, assicurando che, in conformità ai principi di cui al regolamento (UE) 2016/679:

a. i trattamenti di dati personali siano effettuati esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto;

b. siano trattati solamente i dati personali necessari per il perseguimento delle predette finalità;

c. i dati siano conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle predette finalità;

d. sia assicurato un livello di sicurezza adeguato ai rischi;

e. siano adottate misure appropriate e specifiche in caso di trattamento di categorie particolari di dati personali.



6. I soggetti coinvolti nei trattamenti di dati personali effettuati ai sensi del presente decreto adottano le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare gli obblighi di sicurezza di cui al regolamento (UE) 2016/679, incluse quelle di cui al comma 5.

7. PagoPA agisce in qualità di titolare del trattamento dei dati necessari per la realizzazione dei compiti ad essa attribuiti dall'articolo 4 e, in particolare, per la realizzazione delle attività necessarie alla progettazione, allo sviluppo, alla gestione e all'implementazione della soluzione di IT-Wallet pubblica, ivi incluse le attività volte a permetterne l'interoperabilità con le soluzioni di IT-Wallet private, le relative attività di assistenza, risoluzione delle problematiche e diagnostica, monitoraggio del funzionamento, nonché le attività effettuate con riguardo alle funzionalità o servizi direttamente resi dalla stessa al cittadino su sua richiesta, ivi incluse quelle che permettano al cittadino di gestire in modo agevole e dinamico la propria relazione con i verificatori di attestati elettronici.

8. I gestori dell'infrastruttura del sistema IT-Wallet implementano misure di sicurezza appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi delle persone fisiche. In particolare e fermo restando gli specifici compiti attribuiti a PagoPA e IPZS e compatibilmente con le esigenze di sicurezza del sistema IT-Wallet, il quadro tecnico dell'IT-Wallet:

a. non consente ai fornitori di attestati elettronici di attributi o a qualsiasi altra parte, dopo il rilascio dell'attestato elettronico di attributi, di ottenere dati che consentano di tracciare, collegare o correlare le transazioni o il comportamento dell'utente o di venirne in altro modo a conoscenza, salvo esplicita autorizzazione dell'utente;

b. rende possibili tecniche di tutela della vita privata che impediscono i collegamenti, laddove l'attestato elettronico di attributi non richieda l'identificazione dell'utente.

9. Il fornitore di soluzione IT-Wallet non raccoglie informazioni relative all'uso delle soluzioni IT-Wallet che non sono necessarie per la prestazione della soluzione IT-Wallet stessa, né combina i dati di identificazione personale o gli attributi conservati nella soluzione IT-Wallet o relativi al suo uso con i dati personali provenienti da altri servizi offerti da tale fornitore o da servizi di terzi che non sono necessari per la prestazione della soluzione IT-Wallet, a meno che l'utente non

l'abbia richiesto espressamente. I dati personali relativi alla fornitura della soluzione IT-Wallet sono tenuti logicamente separati dagli altri dati detenuti dal fornitore della soluzione IT-Wallet.

10. I fornitori di attestati elettronici di attributi non combinano i dati personali relativi alla prestazione di tali servizi con i dati personali provenienti da qualsiasi altro servizio prestato da loro o dai loro partner commerciali. Tali dati sono mantenuti logicamente separati dagli altri trattamenti effettuati dal medesimo fornitore, anche quando il fornitore di attestati elettronici di attributi svolga ulteriori servizi fiduciari.

11. IPZS e PagoPA, previa anonimizzazione dei dati personali, possono utilizzare i dati acquisiti per finalità di miglioramento dei servizi erogati, nonché per lo sviluppo dell'infrastruttura, e in particolare della soluzione IT-Wallet pubblica, nonché per la valorizzazione del patrimonio aziendale;

12. AgID agisce in qualità di titolare del trattamento dei dati effettuati nell'ambito dei procedimenti amministrativi di cui è responsabile per la registrazione e il mantenimento dei soggetti nel registro del sistema IT-Wallet, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lett. a), e dall'art. 6, comma 3, del decreto di approvazione delle linee guida.

Roma, 19 marzo 2026

*Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri
con delega all'innovazione tecnologica*
BUTTI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

*Il Ministro
per la pubblica amministrazione*
ZANGRILLO

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2055

26A03804

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base *Lactobacillus* LB* (corpi microbici inattivati e liofilizzati), «Lacteol».

Estratto determina AAM/PPA n. 418/2026 del 23 luglio 2026

Trasferimento di titolarità: AIN/2026/534

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora

registrato a nome della società Bruschettini S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo n. 6 - 16147 Genova.

Medicinale: LACTEOL.

Numeri A.I.C. e confezioni:

028962013 - «5 miliardi capsule rigide» 20 capsule;

028962025 - «10 miliardi polvere orale» 10 bustine;

alla società DSM-Firmenich Houdan SAS con sede legale in Route De Bû Au Lieu-Dit La Prévôté - 78550 Houdan, Francia.



Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03792

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di alteplase, «Actilyse».

Estratto determina AAM/PPA n. 419/2026 del 23 luglio 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *worksharing* approvato dallo Stato membro di riferimento (RMS), costituito da:

una variazione tipo II C.1.4), modifica dei paragrafi 2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 6.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo per allineamento delle informazioni sul prodotto di «Actilyse» a quelle del medicinale «Metalyse» (Tenecteplase), relativamente al medicinale ACTILYSE.

Numeri A.I.C. e confezioni:

026533036 - «10 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile e per infusione» 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente da 10 ml;

026533051 - «20 mg/20 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile e per infusione» 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente da 20 ml;

026533048 - «50 mg/50 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile e per infusione» 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente da 50 ml.

Codice di procedura europea: DE/H/xxxx/WS/2444.

Codice pratica: VC2/2025/368.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. (codice fiscale n. 00421210485) con sede legale e domicilio fiscale in via Vezza d'Oglio n. 3 - 20139 Milano, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non

riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03793

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ramipril e bisoprololo fumarato, «Rabisop».

Estratto determina AAM/PPA n. 422/2026 del 23 luglio 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

tipo II C.1.4), modifiche dei paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo al fine di includere cambiamenti significativi già valutati da un'autorità competente dell'Unione europea per medicinali contenenti una delle sostanze attive con utilizzo, per il medicinale di associazione, della stessa formulazione approvata per tali medicinali, modifiche editoriali minori.

Relativamente al medicinale RABISOP.

Confezioni A.I.C. n.:

049994015 - «2,5 mg/1,25 mg capsule rigide» 10 capsule in blister Bopa/Al/Pvc-Al;

049994027 - «2,5 mg/1,25 mg capsule rigide» 30 capsule in blister Bopa/Al/Pvc-Al;

049994039 - «2,5 mg/1,25 mg capsule rigide» 60 capsule in blister Bopa/Al/Pvc-Al;

049994041 - «2,5 mg/1,25 mg capsule rigide» 100 capsule in blister Bopa/Al/Pvc-Al;

049994054 - «2,5 mg/2,5 mg capsule rigide» 10 capsule in blister Bopa/Al/Pvc-Al;

049994066 - «2,5 mg/2,5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister Bopa/Al/Pvc-Al;

049994078 - «2,5 mg/2,5 mg capsule rigide» 60 capsule in blister Bopa/Al/Pvc-Al;

049994080 - «2,5 mg/2,5 mg capsule rigide» 100 capsule in blister Bopa/Al/Pvc-Al;

049994092 - «5 mg/2,5 mg capsule rigide» 10 capsule in blister Bopa/Al/Pvc-Al;

049994104 - «5 mg/2,5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister Bopa/Al/Pvc-Al;

049994116 - «5 mg/2,5 mg capsule rigide» 60 capsule in blister Bopa/Al/Pvc-Al;

049994128 - «5 mg/2,5 mg capsule rigide» 100 capsule in blister Bopa/Al/Pvc-Al;

049994130 - «5 mg/5 mg capsule rigide» 10 capsule in blister Bopa/Al/Pvc-Al;

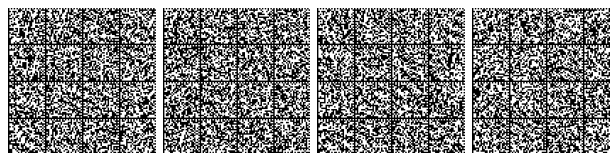
049994142 - «5 mg/5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister Bopa/Al/Pvc-Al;

049994155 - «5 mg/5 mg capsule rigide» 60 capsule in blister Bopa/Al/Pvc-Al;

049994167 - «5 mg/5 mg capsule rigide» 100 capsule in blister Bopa/Al/Pvc-Al;

049994179 - «10 mg/5 mg capsule rigide» 10 capsule in blister Bopa/Al/Pvc-Al;

049994181 - «10 mg/5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister Bopa/Al/Pvc-Al;



049994193 - «10 mg/5 mg capsule rigide» 60 capsule in blister Bopa/Al/Pvc-Al;

049994205 - «10 mg/5 mg capsule rigide» 100 capsule in blister Bopa/Al/Pvc-Al;

049994217 - «10 mg/10 mg capsule rigide» 10 capsule in blister Bopa/Al/Pvc-Al

049994229 - «10 mg/10 mg capsule rigide» 30 capsule in blister Bopa/Al/Pvc-Al;

049994231 - «10 mg/10 mg capsule rigide» 60 capsule in blister Bopa/Al/Pvc-Al;

049994243 - «10 mg/10 mg capsule rigide» 100 capsule in blister Bopa/Al/Pvc-Al.

Codice di procedura europea: PL/H/0752/001-006/II/007.

Codice pratica: VC2/2025/382.

Titolare A.I.C.: Adamed S.r.l. (codice fiscale 10753240968) con sede legale e domicilio fiscale in via Giuseppe Mazzini 20, 20123, Milano, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03794

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ibuprofene, «Binofenkid».

Estratto determina AAM/PPA n. 425/2026 del 23 luglio 2026

Trasferimento di titolarità: MC1/2026/435.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società Dr. Max Pharma s.r.o., con sede legale e domicilio fiscale in Na Florenci 2116/15 Nové Město, 110 00 Praga 1, Repubblica Ceca.

Medicinale: BINOFENKID.

Confezioni A.I.C. n.:

050950017 - «20 mg/ml sospensione orale» 1 flacone in vetro da 100 ml con siringa per somministrazione orale;

050950029 - «20 mg/ml sospensione orale» 1 flacone in vetro da 100 ml con chiusura a prova di bambino con siringa per somministrazione orale,

alla società Medreg s.r.o., con sede legale e domicilio fiscale in Na Florenci 2139/2 Nové Město, 110 00 Praga 1, Repubblica Ceca.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03795

Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco».

Si rende noto che l'Agenzia italiana del farmaco pubblica sul portale «TrovaNormeFarmaco», accessibile anche dal sito istituzionale dell'Agenzia, quattordici provvedimenti di classificazione e rimborsabilità di specialità medicinali, come sotto riportati:

1) DET PRES 1040/2026 del 24 luglio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale APIXABAN ZENTIVA;

2) DET PRES 1041/2026 del 24 luglio 2026 avente ad oggetto «Classificazione in fascia C di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale CIKAPPA;

3) DET PRES 1042/2026 del 24 luglio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale DASATINIB AUROBINDO;

4) DET PRES 1043/2026 del 24 luglio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale DIBASE;

5) DET PRES 1044/2026 del 24 luglio 2026 avente ad oggetto «Rinegoziazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale ELEBRATO ELLIPTA;

6) DET PRES 1045/2026 del 24 luglio 2026 avente ad oggetto «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche di medicinali» del medicinale FLEBOGAMMA DIF;

7) DET PRES 1046/2026 del 24 luglio 2026 avente ad oggetto «Autorizzazione variazione VN2/2026/9 e regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuova indicazione terapeutica relative al medicinale MIOZAC»;

8) DET PRES 1047/2026 del 24 luglio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale GLICLAZIDE TEVA B.V.;

9) DET PRES 1048/2026 del 24/07/2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale IDROSSICLO-ROCHINA AUROBINDO;



10) DET PRES 1049/2026 del 24 luglio 2026 avente ad oggetto «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche di medicinali e classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale OMVOH;

11) DET PRES 1050/2026 del 24 luglio 2026 avente ad oggetto «Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano SCLERYDA»;

12) DET PRES 1051/2026 del 24 luglio 2026 avente ad oggetto «Rinegoziazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale TRELEGY ELLIPTA;

13) DET PRES 949/2026 del 14 luglio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale TERAMAN;

14) DET PRES 950/2026 del 14 luglio 2026 avente ad oggetto «Classificazione in fascia C di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale TESTAVAN.

L'efficacia dei provvedimenti decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso.

26A03824

AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE

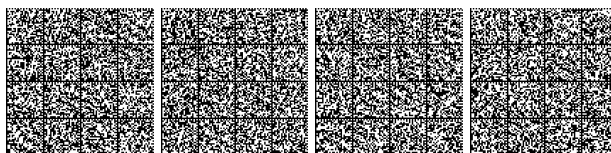
Categorie di rilevanza, processo, modalità e criteri per l'elencazione, caratterizzazione e categorizzazione delle attività e dei servizi di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138.

Il direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha adottato, con prot. n. 155238 del 20 aprile 2026, la determinazione di cui all'art. 30, comma 2, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, secondo le modalità di cui all'art. 40, comma 5, recante le categorie di rilevanza nonché il processo, le modalità e i criteri per l'elencazione, caratterizzazione e categorizzazione delle attività e dei servizi di cui all'art. 30.

Ai sensi di quanto previsto dalla predetta determinazione, ne è disposta la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (<http://www.acn.gov.it>), sui siti web istituzionali delle autorità di settore NIS e ne è data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03813MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-178) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

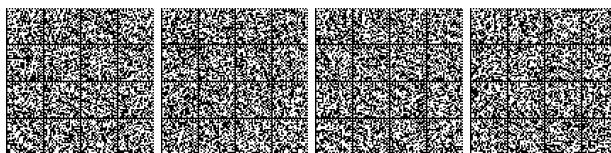
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

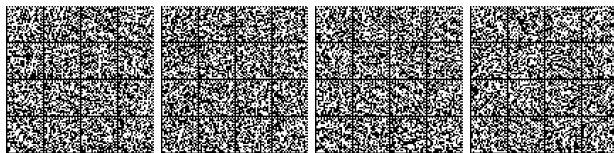
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 1,00

